

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 17 novembre 2025

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 10 novembre 2025, n. 168.

Disposizioni sulla redazione della Mappa della memoria per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei viaggi nella storia e nella memoria presso i campi medesimi. (25G00177) ... Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 novembre 2025.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 13 settembre 2025 nel territorio della Provincia di Como e dal 22 al 27 settembre 2025 nel territorio della Provincia di Como e del Comune di Barlassina, di Bovisio Masciago, di Cesano Maderno, di Giussano, di Lentate sul Seveso, di Limbiate, di Meda, di Seveso e di Varedo della Provincia di Monza e della Brianza. (25A06182) ... Pag. 2

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 novembre 2025.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 17 e 18 ottobre 2024 nel territorio dei Comuni di Castelfiorentino e di Certaldo della Città metropolitana di Firenze, dei Comuni di Campiglia Marittima, di Castagneto Carducci, di Cecina, di Sassetta e di Suvereto in Provincia di Livorno, dei Comuni di Pomarance e di Volterra in Provincia di Pisa e dei Comuni di Chiusdino, di Monteriggioni, di Siena e di Sovicille in Provincia di Siena. (25A06183) ... Pag. 3



DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 novembre 2025.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 4 e 5 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Ala di Stura, Balme, di Balangero, di Bussoleno, di Cantoira, di Cavour, di Chialamberto, di Chivasso, di Cintano, di Ciriè, di Coazze, di Cuorgnè, di Feletto, di Fenestrelle, di Front, di Giaglione, di Gravere, di Grosso, di Groscavallo, di Inverso Pinasca, di Lanzo Torinese, di Lemie, di Mathi, di Mattie, di Mompantero, di Noasca, di Nole, di Novalesa, di Oulx, di Pancalieri, di Perosa Argentina, di Pinasca, di Pinerolo, di Pomaretto, di Pont Canavese, di Porte, di Roure, di Rubiana, di San Carlo Canavese, di San Francesco al Campo, di San Germano Chisone, di San Maurizio Canavese, di San Pietro Val Lemina, di Usseglio, di Vauda Canavese, di Venaus, di Villanova Canavese e di Villar Perosa della Città metropolitana di Torino e di Alagna Valsesia, di Campertogno, di Mollia e di Scopa della Provincia di Vercelli. (25A06184) Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 7 novembre 2025.

Emissione decreto operatività REPO novembre 2025, contenente l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali. (25A06142) Pag. 5

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 10 novembre 2025.

Attività necessarie e funzionali alla realizzazione del Polo impiantistico relativo all'impianto di termovalorizzazione di Roma Capitale e alla realizzazione del nuovo tracciato del c.d. «Fosso della Cancelliera». (Ordinanza n. 54/2025). (25A06141) Pag. 7

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 18 luglio 2025.

Ripartizione delle risorse relative al Fondo per l'economia del mare. (25A06181) Pag. 16

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 11 novembre 2025.

Abolizione della nota AIFA n. 101. (Determina n. 1520/2025). (25A06215) Pag. 19

DETERMINA 11 novembre 2025.

Abolizione della nota AIFA n. 8. (Determina n. 1519/2025). (25A06216) Pag. 21

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Rettifica della determina IP n. 657 del 28 agosto 2025, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Duo-film». (25A06116) Pag. 23

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Acnatac» (25A06127) Pag. 23

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lacosamide Aristo». (25A06128) Pag. 23

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Augmentin» (25A06129) Pag. 24

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area funzioni centrali, triennio 2022-2024 (25A06117) Pag. 24

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017. (25A06126) Pag. 50

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'ex alveo del fiume Mincio, in località Mandracchio del Comune di Peschiera del Garda. (25A06112) Pag. 50



**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

Approvazione della delibera n. 4 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani in data 30 gennaio 2025. (25A06110) Pag. 50

Approvazione della delibera n. 2 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani in data 30 gennaio 2025. (25A06111) Pag. 50

**Segretariato generale
della Presidenza della Repubblica**

Revoca per rinuncia all'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» (25A06143) Pag. 50

Revoca per rinuncia all'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» (25A06144) Pag. 50





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 10 novembre 2025, n. 168.

Disposizioni sulla redazione della Mappa della memoria per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei viaggi nella storia e nella memoria presso i campi medesimi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Mappa della memoria per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia

1. Al fine di promuovere la conoscenza e lo studio dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, con particolare riferimento a quelli operanti durante il periodo fascista compreso tra il 1922 e il 1945, nonché preservarne la memoria nelle future generazioni, è prevista la redazione della Mappa della memoria attraverso la realizzazione di ricerche storiche, documentali e archivistiche, nonché di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita a essi inerenti.

2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2025.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alla Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 2.

Viaggi nella storia e nella memoria presso i campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia

1. Presso il Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i viaggi nella storia e nella memoria presso i campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, con particolare riferimento a quelli operanti durante il periodo fascista compreso tra il 1922 e il 1945, rivolti a studentesse e studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

2. Il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, stabilendo altresì la tipologia di spese finanziabili.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 500.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

b) quanto a 1.000.000 di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 novembre 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 507):

Presentato dal Sen. Francesco VERDUCCI (PD), e altri, in data 27 gennaio 2023.

Assegnato alla 7ª Commissione (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in sede redigente, il 28 marzo 2023, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 5ª (Programmazione economica e bilancio).

Esaminato dalla 7ª Commissione (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in sede redigente, il 4, il 17 e il 24 ottobre 2023; il 7 febbraio 2024 e il 12 febbraio 2025.

Esaminato in Aula e approvato il 19 marzo 2025.

Camera dei deputati (atto n. 2313):

Assegnato alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 21 marzo 2025, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione).

Esaminato dalla Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 15 maggio 2025; l'8, il 15 e il 29 ottobre 2025.

Esaminato in Aula il 30 ottobre 2025 e approvato, definitivamente, il 4 novembre 2025.

25G00177



DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 novembre 2025.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 13 settembre 2025 nel territorio della Provincia di Como e dal 22 al 27 settembre 2025 nel territorio della Provincia di Como e del Comune di Barlassina, di Bovisio Masciago, di Cesano Maderno, di Giussano, di Lentate sul Seveso, di Limbiate, di Meda, di Seveso e di Varedo della Provincia di Monza e della Brianza.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 5 NOVEMBRE 2025

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera c) e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Considerato che nei giorni dal 10 al 13 settembre 2025 il territorio della Provincia di Como e nei giorni dal 22 al 27 settembre 2025 il territorio della Provincia di Como e del Comune di Barlassina, di Bovisio Masciago, di Cesano Maderno, di Giussano, di Lentate sul Seveso, di Limbiate, di Meda, di Seveso e di Varedo della Provincia di Monza e della Brianza è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno causato colate detritiche, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali e alle opere di difesa idraulica.

Viste le note del Presidente della Regione Lombardia del 26 settembre 2025 e del 10 ottobre 2025;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni dal 14 al 15 ottobre 2025 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile unitamente ai tecnici della Regione Lombardia e degli enti locali maggiormente interessati;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione Lombardia;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera c), e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 30 ottobre 2025;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c), e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 13 settembre 2025 nel territorio della Provincia di Como e dal 22 al 27 settembre 2025 nel territorio della Provincia di Como e del Comune di Barlassina, di Bovisio Masciago, di Cesano Maderno, di Giussano, di Lentate sul Seveso, di Limbiate, di Meda, di Seveso e di Varedo della Provincia di Monza e della Brianza.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 10.100.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Il Ministro per la protezione civile
e le politiche del mare*
MUSUMECI

25A06182



DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 novembre 2025.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 17 e 18 ottobre 2024 nel territorio dei Comuni di Castelfiorentino e di Certaldo della Città metropolitana di Firenze, dei Comuni di Campiglia Marittima, di Castagneto Carducci, di Cecina, di Sassetta e di Suvereto in Provincia di Livorno, dei Comuni di Pomarance e di Volterra in Provincia di Pisa e dei Comuni di Chiusdino, di Monteriggioni, di Siena e di Sovicille in Provincia di Siena.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 5 NOVEMBRE 2025

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e, in particolare, l'art. 24, comma 3;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2024 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 17 e 18 ottobre 2024 nel territorio dei Comuni di Castelfiorentino e di Certaldo della Città metropolitana di Firenze, dei Comuni di Campiglia Marittima, di Castagneto Carducci, di Cecina, di Sassetta e di Suvereto in Provincia di Livorno, dei Comuni di Pomarance e di Volterra in Provincia di Pisa e dei Comuni di Chiusdino, di Monteriggioni, di Siena e di Sovicille in Provincia di Siena e con la quale sono stati stanziati euro 9.700.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del medesimo decreto legislativo;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2025 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2024, è stato integrato di euro 6.760.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere a), b) e c) per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1115 del 6 dicembre 2024, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 17 e 18 ottobre 2024 nel territorio dei Comuni di Castelfiorentino e di Certaldo della Città metropolitana di Firenze, dei Comuni di Campiglia Marittima, di Castagneto Carducci, di Cecina, di Sassetta e di Suvereto in Provincia di Livorno, dei Comuni di Pomarance e di Volterra in Provincia di Pisa e dei Comuni di Chiusdino, di Monteriggioni, di Siena e di Sovicille in Provincia di Siena»;

Vista la nota del Presidente della Regione Toscana - Commissario delegato del 12 settembre 2025 con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 ottobre 2025;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 17 e 18 ottobre 2024 nel territorio dei Comuni di Castelfiorentino e di Certaldo della Città metropolitana di Firenze, dei Comuni di Campiglia Marittima, di Castagneto Carducci, di Cecina, di Sassetta e di Suvereto in Provincia di Livorno, dei Comuni di Pomarance e di Volterra in Provincia di Pisa e dei Comuni di Chiusdino, di Monteriggioni, di Siena e di Sovicille in Provincia di Siena.

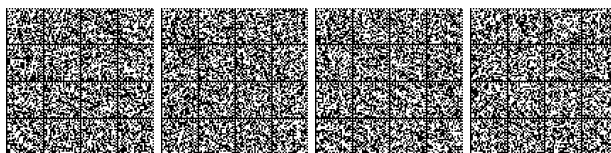
2. Dal presente atto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro per la protezione civile
e le politiche del mare
MUSUMECI

25A06183



DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 novembre 2025.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 4 e 5 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Ala di Stura, Balme, di Balangero, di Bussoleno, di Cantoira, di Cavour, di Chialamberto, di Chivasso, di Cintano, di Ciriè, di Coazze, di Cuorgnè, di Feletto, di Fenestrelle, di Front, di Giaglione, di Gravere, di Grosso, di Groscavallo, di Inverso Pinasca, di Lanzo Torinese, di Lemie, di Mathi, di Mattie, di Mompantero, di Noasca, di Nole, di Novalesa, di Oulx, di Pancalieri, di Perosa Argentina, di Pinasca, di Pinerolo, di Pomaretto, di Pont Canavese, di Porte, di Roure, di Rubiana, di San Carlo Canavese, di San Francesco al Campo, di San Germano Chisone, di San Maurizio Canavese, di San Pietro Val Lemina, di Usseglio, di Vauda Canavese, di Venaus, di Villanova Canavese e di Villar Perosa della Città metropolitana di Torino e di Alagna Valsesia, di Campertogno, di Mollia e di Scopa della Provincia di Vercelli.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 5 NOVEMBRE 2025

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e, in particolare, l'art. 24, comma 3;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2024 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 4 e 5 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Ala di Stura, Balme, di Balangero, di Bussoleno, di Cantoira, di Cavour, di Chialamberto, di Chivasso, di Cintano, di Ciriè, di Coazze, di Cuorgnè, di Feletto, di Fenestrelle, di Front, di Giaglione, di Gravere, di Grosso, di Groscavallo, di Inverso Pinasca, di Lanzo Torinese, di Lemie, di Mathi, di Mattie, di Mompantero, di Noasca, di Nole, di Novalesa, di Oulx, di Pancalieri, di Perosa Argentina, di Pinasca, di Pinerolo, di Pomaretto, di Pont Canavese, di Porte, di Roure, di Rubiana, di San Carlo Canavese, di San Francesco al Campo, di San Germano Chisone, di San Maurizio Canavese, di San Pietro Val Lemina, di Usseglio, di Vauda Canavese, di Venaus, di Villanova Canavese e di Villar Perosa della Città metropolitana di Torino e di Alagna Valsesia, di Campertogno, di Mollia e di Scopa della Provincia di Vercelli e con la quale sono stati stanziati euro 4.800.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto legislativo;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2025 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2024, è stato integrato di euro 14.250.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere a) e b) e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1119 del 12 dicembre 2024, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 4 e 5 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Ala di Stura, Balme, di Balangero, di Bussoleno, di Cantoira, di Cavour, di Chialamberto, di Chivasso, di Cintano, di Ciriè, di Coazze, di Cuorgnè, di Feletto, di Fenestrelle, di Front, di Giaglione, di Gravere, di Grosso, di Groscavallo, di Inverso Pinasca, di Lanzo Torinese, di Lemie, di Mathi, di Mattie, di Mompantero, di Noasca, di Nole, di Novalesa, di Oulx, di Pancalieri, di Perosa Argentina, di Pinasca, di Pinerolo, di Pomaretto, di Pont Canavese, di Porte, di Roure, di Rubiana, di San Carlo Canavese, di San Francesco al Campo, di San Germano Chisone, di San Maurizio Canavese, di San Pietro Val Lemina, di Usseglio, di Vauda Canavese, di Venaus, di Villanova Canavese e di Villar Perosa della Città metropolitana di Torino e di Alagna Valsesia, di Campertogno, di Mollia e di Scopa della Provincia di Vercelli»;

Vista la nota del Presidente della Regione Piemonte - Commissario delegato del 23 ottobre 2025 con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 ottobre 2025;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 4 e 5 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Ala di Stura, Balme, di Balangero, di Bussoleno, di Cantoira, di Cavour, di Chialamberto, di Chivasso, di Cintano, di Ciriè, di Coazze, di Cuorgnè, di Feletto, di Fenestrelle, di Front, di Giaglione, di Gravere, di Grosso, di Groscavallo, di Inverso Pinasca, di Lanzo Torinese, di Lemie, di Mathi, di Mattie, di Mompantero, di Noasca, di Nole, di Novalesa, di Oulx, di Pancalieri,



di Perosa Argentina, di Pinasca, di Pinerolo, di Pomaretto, di Pont Canavese, di Porte, di Roure, di Rubiana, di San Carlo Canavese, di San Francesco al Campo, di San Germano Chisone, di San Maurizio Canavese, di San Pietro Val Lemina, di Usseglio, di Vauda Canavese, di Venaus, di Villanova Canavese e di Villar Perosa della Città metropolitana di Torino e di Alagna Valsesia, di Campertogno, di Mollià e di Scopa della Provincia di Vercelli.

2. Dal presente atto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Il Ministro per la protezione civile
e le politiche del mare*
MUSUMECI

25A06184

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 novembre 2025.

Emissione decreto operatività REPO novembre 2025,
contenente l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera b-bis, del «Testo unico», ove si prevede la possibilità di disporre l'emissione di *tranche* di prestiti vigenti volte a costituire un portafoglio attivo di titoli di Stato da utilizzarsi per effettuare operazioni di pronti contro termine o altre in uso nei mercati finanziari, finalizzate a promuovere l'efficienza dei medesimi e che al predetto portafoglio attivo si applicano le norme in materia di impignorabilità ed altre misure cautelari di cui all'articolo 5, comma 6, del «Testo unico»;

Visto il decreto ministeriale n. 115262 del 24 dicembre 2024, emanato in attuazione dell'articolo 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2025 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo

articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 1416 del 10 gennaio 2022 e successive modifiche (di seguito «decreto disponibilità»), ed in particolare l'articolo 3, comma 2, in cui si specifica che le operazioni di gestione della liquidità possono anche avere la forma tecnica di operazioni di pronti contro termine o di altre operazioni in uso nei mercati;

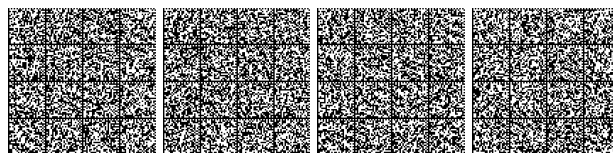
Visto l'articolo 3, comma 1 e 2, del «decreto disponibilità» e successive modificazioni, ove si stabilisce che le operazioni di gestione della liquidità sono eseguite, tra l'altro, sui mercati regolamentati e che i titoli di Stato movimentati per le operazioni di cui al presente comma possono essere depositati in un conto specifico presso la società cui è stato affidato il servizio di gestione accentrata, ai sensi del decreto del direttore generale del Dipartimento del Tesoro del 23 agosto 2000, oppure in conti specifici intestati al Ministero presso le istituzioni finanziarie che svolgono il servizio di depositari centrali internazionali di titoli, ovvero in conti segregati intestati al Ministero presso la Banca;

Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato a Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan S.p.a.*) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», ed in particolare l'articolo 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;



Considerato che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b-bis, secondo periodo, del «Testo unico», i titoli oggetto della presente emissione concorrono al limite massimo delle emissioni per l'anno in corso solamente al momento in cui gli stessi vengono immessi sul mercato e vi rimangono oltre il termine dell'anno;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2025;

Visti i propri decreti in data 24 maggio, 12 luglio e 13 ottobre 2022, 14 febbraio, 13 luglio e 10 novembre 2023, 13 marzo 2024, nonché 11 aprile 2025, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quindici *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,25% con godimento 1° marzo 2022 e scadenza 1° marzo 2038;

Visti i propri decreti in data 5 gennaio, 13 aprile e 13 giugno 2022, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime cinque *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,15% con godimento 12 gennaio 2022 e scadenza 1° settembre 2052;

Visti i propri decreti in data 7 aprile 2021, 14 marzo 2023, il decreto 13 ottobre 2023 relativo all'ampliamento del portafoglio di titoli per l'operatività pronti contro termine del Ministero dell'economia e delle finanze (REPO), nonché il decreto in data 10 maggio 2024, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei *tranche* dei buoni del tesoro poliennali 2,15% con godimento 1° marzo 2021 e scadenza 1° marzo 2072;

Ritenuto opportuno disporre l'emissione delle sottoindicate *tranche* dei seguenti buoni del Tesoro poliennali da destinare al portafoglio attivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b-bis del «Testo unico»;

Ritenuto opportuno disporre l'annullamento delle *tranche* dei seguenti buoni del Tesoro poliennali destinate al portafoglio attivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b-bis del «Testo unico»;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», per il 10 novembre 2025 è disposta l'emissione delle seguenti *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali, ciascuna delle quali per un ammontare di 1.000 milioni di euro:

a) sedicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,25% con godimento 1° marzo 2022 e scadenza 1° marzo 2038;

b) sesta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,15% con godimento 12 gennaio 2022 e scadenza 1° settembre 2052;

c) settima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,15% con godimento 1° marzo 2021 e scadenza 1° marzo 2072.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 22668 del 22 marzo 2022, rettificato dal decreto ministeriale n. 22885 del 23 marzo 2022, e del decreto ministeriale n. 42096 del 18 maggio 2021, per il 10 novembre 2025 è disposto l'annullamento delle *tranche* destinate al portafoglio attivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b-bis del «Testo unico» rispettivamente dei BTP 2,50% con godimento 17 settembre 2018 e scadenza 15 novembre 2025 e dei BTP 2,00% con godimento 1° settembre 2015 e scadenza 1° dicembre 2025, per un ammontare di 1.000 milioni di euro ciascuno.

L'emissione delle predette *tranche*, per un importo pari a 3.000 milioni di euro, è destinata all'aggiornamento del portafoglio attivo dello Stato che, pertanto, alla data del 10 novembre 2025 presenterà un importo complessivo pari a 55.000 milioni di euro, detenuto presso la Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan S.p.a.*) in un apposito conto segregato.

Art. 2.

Ai fini della predetta destinazione alla formazione del portafoglio attivo dello Stato tenuto presso la Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan S.p.a.*) in apposito conto segregato, la Banca d'Italia trasmetterà alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan S.p.a.*) l'elenco dei titoli di Stato emessi. La Banca d'Italia curerà gli adempimenti occorrenti per le operazioni in questione.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2026 al 2072 maturati da tali titoli, sia che gli stessi si trovino nel portafoglio attivo dello Stato sia che siano temporaneamente sul mercato, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Gli interessi attivi relativi all'anno finanziario dal 2026 al 2072 maturati da tali titoli, vengono versati a capo X, capitolo 3240 articolo 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) o a quello corrispondente del bilancio di previsione dello Stato per l'anno stesso, con valuta pari al giorno di regolamento degli interessi. A fronte di tale versamento, la competente Sezione di Tesoreria dello Stato emette apposita quietanza di entrata.

Prima della scadenza dei titoli l'ammontare di cui all'art. 1 sarà oggetto di annullamento disposto con decreto del direttore generale del Tesoro.

L'emissione e l'annullamento delle predette *tranche* saranno avvalorate da apposite scritturazioni nei conti accentrati presso Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan S.p.a.*).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A06142



**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 10 novembre 2025.

Attività necessarie e funzionali alla realizzazione del Polo impiantistico relativo all'impianto di termovalorizzazione di Roma Capitale e alla realizzazione del nuovo tracciato del c.d. «Fosso della Cancelliera». (Ordinanza n. 54/2025).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1, comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni, di un Commissario straordinario del Governo «al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025», in carica fino al 31 dicembre 2026;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo (di seguito «Commissario straordinario») al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo decreto presidenziale del 21 giugno 2022;

Visto il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50 recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025», che:

al comma 1, attribuisce al Commissario straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 114, terzo comma, della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni e, nello specifico:

a) la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 199 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e degli indirizzi del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'art. 198-bis del medesimo decreto;

b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;

c) l'elaborazione e l'approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;

d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis e 195, comma 1, lettera f), del sopra richiamato decreto legislativo n. 152/2006;

e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-bis, del citato decreto legislativo n. 152/2006;

al comma 2, prevede che il Commissario straordinario, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 ove necessario, «può provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. [...] La Regione Lazio si esprime entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine si procede anche in mancanza della pronuncia».

Atteso che:

con ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 1° dicembre 2022, a seguito di conclusione positiva della procedura per la Valutazione ambientale strategica (VAS), è stato approvato il Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale (di seguito «PGRRC»), unitamente al rapporto ambientale, alla sintesi non tecnica ed alla dichiarazione di sintesi, con i relativi allegati;

con ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 1° dicembre 2022:

è stata disposta la realizzazione da parte di Roma Capitale di un impianto di termovalorizzazione, autorizzato con operazione R1, di capacità di trattamento pari a 600.000 t/anno di rifiuti, di cui all'allegato C, parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, (di seguito «Polo impiantistico»), con le caratteristiche previste dal PGRRC approvato dal Commissario straordinario, relativo alla:

a. progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1 e capacità di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti;

b. progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione dell'impiantistica ancillare deputata alla gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati;

è stato imposto un vincolo di destinazione finalizzato all'installazione del succitato impianto di termovalorizzazione sui terreni e sulle pertinenze acquisiti da AMA S.p.a. in forza di rogito n. 13786 del 24 novembre 2022 del Notaio Nicola Atlante, trascritto all'Agenzia delle entrate in data 25 novembre 2022, avente ad oggetto l'area censita al catasto terreni del Comune di Roma al foglio 1186, particelle 105, 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821 e 822, in località Santa Palomba in Via Ardeatina km 23,600 (di seguito il «terreno»);



è stata disposta l'indizione, da parte di Roma Capitale, di una manifestazione di interesse per la presentazione di *Project Financing* per il su richiamato Polo impiantistico, secondo i termini e le modalità da definirsi nello specifico avviso pubblico;

è stato dichiarato il pubblico interesse della proposta di *Project Financing* individuata in esito alla conclusione della manifestazione di interesse da avviarsi da parte di Roma Capitale;

è stato disposto che venga costituito un diritto di superficie, ex art. 952 e ss. del codice civile, a tempo determinato ed a titolo oneroso, con decisione dell'assemblea dei soci di AMA S.p.a., secondo le forme e le modalità stabilite dallo statuto societario, sul terreno di proprietà di AMA S.p.a., in favore del concessionario, per la realizzazione del predetto polo impiantistico, quale risultante dalla procedura indetta da Roma Capitale per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse per la predetta presentazione di *Project Financing*;

Dato atto che il direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti di Roma Capitale (già Dipartimento ciclo dei rifiuti, di seguito «Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti») con:

determinazione dirigenziale n. NA/152 del 1° dicembre 2022 ha approvato l'avviso esplorativo riguardante la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di *Project Financing* finalizzate all'individuazione del promotore ex art. 183, comma 15, del decreto legislativo n. 50/2016 per l'affidamento della concessione del predetto polo impiantistico;

determinazione dirigenziale n. NA/101 del 9 marzo 2023 ha approvato l'unica proposta pervenuta, presentata dall'RTI - Raggruppamento temporaneo di imprese - composto da ACEA Ambiente S.r.l., quale capogruppo mandataria, e da Hitachi Zosen Inova Ag (oggi Kanadevia Inova Ag), Vianini lavori S.p.a. e Suez Italy S.p.a., quali mandanti, contenente le proposte tecnica ed economica, ammettendola alle fasi successive della procedura, chiusasi il successivo 25 marzo;

determinazione dirigenziale n. NA/116 del 22 marzo 2023 ha nominato la commissione giudicatrice per l'esame delle proposte di *Project Financing* finalizzata all'individuazione del promotore per l'affidamento della concessione del polo impiantistico di cui alla determinazione dirigenziale n. NA/152/2022;

determinazione dirigenziale n. NA/341 del 15 novembre 2023 ha proposto «l'approvazione della proposta» presentata dal sopra indicato RTI, come rimodulata in esito del processo di confronto con l'Amministrazione capitolina;

Atteso che:

con ordinanza n. 27 del 16 novembre 2023, il Commissario straordinario ha disposto:

l'approvazione della determinazione dirigenziale del direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti n. NA/341/2023 relativa alla proposta tecnico economica di *Project Financing* ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, proposta di par-

tenariato pubblico privato in finanza di progetto per l'affidamento della concessione del polo impiantistico, come descritto in precedenza, presentata dal RTI composta da ACEA Ambiente S.r.l., quale capogruppo mandataria, e da Hitachi Zosen Inova Ag (oggi Kanadevia Inova Ag), Vianini lavori S.p.a. e Suez Italy S.p.a., quali mandanti, attribuendo allo stesso RTI la qualifica di promotore;

che Roma Capitale provveda ad inserire nell'ambito del programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, l'impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, e capacità di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti unitamente all'impiantistica ancillare deputata alla gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati;

che Roma Capitale, tramite le competenti strutture, provveda ad indire una gara europea a procedura telematica aperta di *Project Financing* ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'affidamento della concessione del polo impiantistico;

in forza dei poteri di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni nella legge n. 91/2022, la deroga alle disposizioni del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui all'art. 41, comma 2, nonché all'art. 6 dell'allegato I.7, relativamente al contenuto del progetto di fattibilità tecnico economica (di seguito «PFTE») posto a base di gara, nonché parzialmente a quanto indicato all'art. 193, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendo che l'offerta, oltre alle varianti migliorative, contenga le integrazioni necessarie rispetto al progetto posto a base di gara;

in attuazione della su richiamata ordinanza commissariale n. 27/2023, il direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti, con determinazione dirigenziale n. NA/342 del 16 novembre 2023, ha disposto l'avvio del procedimento per l'affidamento della concessione del più volte richiamato polo impiantistico, mediante *Project Financing* ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, per un valore dell'investimento pari a euro 946.100.000,00, IVA esclusa;

con successiva determinazione dirigenziale n. SU/654 del 16 novembre 2023, il Dipartimento centrale appalti di Roma Capitale ha provveduto ad indire, ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, la procedura aperta di gara tramite procedura di *Project Financing* ex art. 193, decreto legislativo 36/2023 e ad approvare il bando e il disciplinare di cui all'art. 225 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, alla pubblicazione degli atti di gara;

il bando di gara è stato pubblicato nella piattaforma Tutto gare di Roma Capitale, ID 2028 ID SUAFF 98542, nonché nella *Gazzetta Ufficiale* europea serie S n. 223 del 20 novembre 2023, nella *Gazzetta Ufficiale* - V Serie speciale Contratti pubblici n. 134 del 20 novembre 2023, nonché sul Servizio contratti pubblici del MIT (SCP);



i termini per la presentazione delle offerte si sono conclusi in data 18 maggio 2024;

a seguito della valutazione dell'unica offerta pervenuta, la commissione giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale n. NA/173 del 31 maggio 2024, ha trasmesso al responsabile unico del progetto (RUP) i verbali relativi ai lavori della stessa all'esito dei quali è stata proposta l'aggiudicazione della gara al costituendo RTI composta da ACEA Ambiente S.r.l., quale capogruppo mandataria, e da Hitachi Zosen Inova Ag (oggi Kanadevia Inova Ag), Vianini lavori S.p.a., Suez Italy S.p.a. e RMB S.p.a. quali mandanti;

Considerato che con ordinanza n. 30 del 7 agosto 2024, il Commissario straordinario, con i poteri di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, ha disposto che Roma Capitale, in qualità di stazione appaltante ed ente concedente, si avvalga dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (di seguito «Invitalia»), quale centrale di committenza, per l'affidamento delle attività di verifica, ai sensi dell'art. 42 e dell'allegato I.7 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, sia del PFTE sia del successivo progetto esecutivo, mediante procedura negoziata ex art. 76, comma 2, lettera c), invitando cinque operatori economici accreditati ai sensi degli articoli 34 e 35 dell'allegato I.7 sopra richiamato, autorizzando a tal fine la sottoscrizione da parte di Roma Capitale di apposita convenzione con Invitalia avvenuta in data 16 settembre 2024;

Preso atto che:

il Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti, con determinazione dirigenziale rep. NA/312 del 27 settembre 2024, ha autorizzato, tra l'altro, l'espletamento di una procedura negoziata ex art. 76, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzata alla stipula di un accordo quadro con unico operatore economico per l'affidamento dei servizi di verifica del PFTE e del progetto esecutivo, demandando ad Invitalia, quale centrale di committenza, tutte le attività connesse alla procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto;

Invitalia in data 6 novembre 2024 ha trasmesso al Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti il provvedimento di aggiudicazione della predetta procedura in favore del raggruppamento temporaneo d'impresa composto da Rina Check S.r.l. (mandataria), Bureau Veritas Italia S.p.a. e Conteco Check S.r.l. (mandanti), (di seguito «RTI per la verifica»);

il Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti, con determinazione Dirigenziale rep. NA/390 del 6 dicembre 2024, ha preso atto dell'esito della procedura di gara negoziata per l'affidamento dei sopra citati servizi di verifica del PFTE e del progetto esecutivo relativi al polo impiantistico, procedendo quindi, in data 19 dicembre 2024, alla sottoscrizione del relativo accordo quadro;

il predetto Dipartimento, con determinazione dirigenziale rep. NA/414/2024 del 23 dicembre 2024, ha approvato il contratto specifico n. 1, sottoscritto il successivo 15 gennaio 2025, tra Roma Capitale e il RTI per la verifica del PFTE;

L'attività di verifica del PFTE, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, si è conclusa in data 18 aprile 2025, con la trasmissione del rapporto conclusivo, acquisito agli atti dipartimentali con prot. n. NA/8325/2025, con esito «conforme con osservazioni»;

Atteso che con l'ordinanza commissariale n. 40 dell'11 novembre 2024, al fine di assicurare, nei tempi previsti dal cronoprogramma del PFTE, oggetto della procedura di *Project Financing* per l'affidamento della concessione del polo impiantistico, in fase di aggiudicazione, la realizzazione dello stesso e garantire la tutela del correlato interesse pubblico relativo al raggiungimento dell'autosufficienza impiantistica di Roma Capitale e della prossimità territoriale nel trattamento dei rifiuti, è stata disposta la sospensione della determinazione dirigenziale del Municipio Roma IX n. CN/1516/2024, recante la rimozione e/o demolizione, entro il termine di novanta giorni di cui all'art. 15, comma 1, della legge Regione Lazio n. 15/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e all'art. 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale fissazione dello stesso al 31 ottobre 2026, degli interventi edilizi realizzati in Via Ardeatina km 23,600, delle ulteriori eventuali opere abusive *medio tempore* ivi eseguite, nonché il ripristino dello stato dei luoghi con riferimento alle particelle identificate dai seguenti dati catastali: foglio 1186, particelle 16, 105, 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821, 822, 860 e 861, a motivo che le attività ingiunte dal Municipio IX con il su richiamato provvedimento, seppur con tempistiche diverse da quelle dallo stesso indicate, saranno effettuate durante i lavori di costruzione dell'impianto di termovalorizzazione in quanto ricomprese, unitamente ai relativi costi, nel PFTE oggetto della procedura di *Project Financing* per l'affidamento della concessione del polo impiantistico;

Dato atto che:

AMA S.p.a. è proprietaria dell'area identificata dai seguenti dati catastali: foglio 1186, particelle 105, 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821, 822;

sulla suddetta area grava un vincolo di destinazione finalizzato all'installazione del predetto impianto di termovalorizzazione in forza del disposto di cui all'ordinanza commissariale n. 8/2022.

Dato atto, altresì, che:

AMA S.p.a., con nota prot. n. 0163440.U del 29 ottobre 2024, trasmetteva al Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti la nota con la quale aveva comunicato al competente Dipartimento di Città metropolitana di Roma Capitale la propria intenzione di presentare formale istanza per procedere allo spostamento del fosso adiacente alle aree di sua proprietà in Via Ardeatina km 23,600 - Santa Palomba (RM), ai fini del rilascio del relativo parere, nonché il riscontro fornito da quest'ultimo laddove veniva reputato perseguibile quanto proposto con la precisazione che la relativa procedura avrebbe dovuto essere attivata presso la competente Agenzia del demanio;

AMA S.p.a., con nota prot. n. 0186526.U del 3 dicembre 2024, presentava all'Agenzia del demanio - Direzione



Roma Capitale istanza di sdemanializzazione della porzione del c.d. «fosso della Cancelliera» (di seguito «fosso della Cancelliera»), adiacente alle aree di proprietà AMA S.p.a. distinte in catasto terreni del Comune di Roma al foglio 1186, particelle 561, 818 (innesto nord del fosso), 673, 819 (innesto sud del fosso), a porzione della particella 674, del foglio 1186 (intestata a Città metropolitana di Roma Capitale, di seguito «CMRC») ed adiacente a porzione della particella 861 del Foglio 1186 (intestata a Provincia di Roma), site in Via Ardeatina Km 23,600 - località Santa Palomba - Roma Capitale - municipio Roma IX, rilevando che:

«la porzione dell'originario tracciato del fosso in oggetto, non è più esistente e deviato nel suo percorso;

il tracciato del fosso oggi presente, di fatto, è l'unico corpo idrico che assolve completamente le funzioni idrauliche dell'intera area;

l'area afferente la porzione del tracciato dell'originario fosso (non più esistente) è destinata e sarà occupata dalla realizzazione del termovalorizzatore, opera di interesse pubblico;

il progetto PFTE per la realizzazione del termovalorizzatore prevede, tra le altre opere, anche lo spostamento del tracciato del fosso attualmente presente in altra posizione ...»;

la su richiamata Agenzia del demanio riscontrava la predetta nota con comunicazione prot. AMA n. 0193029.E del 13 dicembre 2024 e 0196834.E del 19 dicembre 2024, rappresentando ad AMA S.p.a., agli enti a vario titolo interessati nonché all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale (di seguito «AUBAC»), ai fini dell'istruttoria *de qua*, la necessità:

dell'acquisizione dei pareri da parte degli organi idraulici competenti;

della compatibilità della variazione d'uso dell'area demaniale con il rispetto del buon regime delle acque, con la tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati e con la tutela degli aspetti naturalistici ed ambientali coinvolti;

dell'attestazione che le aree non sono tra quelle di nuova formazione di cui agli articoli 942 e 945 del codice civile;

del parere espresso e motivato dell'Autorità di bacino in merito alla compatibilità della sdemanializzazione con gli aspetti connessi con il rischio idrogeologico, i vincoli, le misure di salvaguardia e le norme di attuazione del vigente Piano assetto idrogeologico (di seguito «PAI») e che la stessa attesti formalmente in quali classi di rischio e di pericolosità idraulica siano comprese le aree oggetto del procedimento di sdemanializzazione;

Inoltre, l'Agenzia del demanio - Direzione Roma Capitale precisava che, qualora tutti i pareri resi dalle autorità idrauliche fossero favorevoli e non sussistessero motivi valutati come ostativi, avrebbe sottoposto la proposta di sdemanializzazione al Ministero dell'ambiente per gli ulteriori approfondimenti di competenza e che, all'esito della su richiamata istruttoria, sarebbe stato sottoscritto il decreto interministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, che determina il passaggio di beni dello Stato dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato;

La stessa evidenziava, poi, che il valore dei beni sdemanializzati è stimato dall'Agenzia del demanio con riferimento al libero mercato e l'eventuale alienazione avviene secondo le ordinarie procedure di evidenza pubblica, salvo nei casi in cui la norma preveda procedure a trattativa privata a favore degli aventi diritto;

Da ultimo comunicava ad AMA S.p.a. che avrebbe dovuto provvedere al frazionamento della porzione del fosso, oggetto della domanda di sdemanializzazione, indispensabile per individuare catastalmente le aree oggetto dell'eventuale sclassifica;

L'AUBAC, in riscontro alla su richiamata comunicazione, ai fini dell'espressione del parere e dell'attestazione richiesta dall'Agenzia del demanio - Direzione Roma Capitale, rilevava, con nota prot. n. 3417/2025 del 19 marzo 2025, che «l'area oggetto di sdemanializzazione (ndr. fosso della Cancelliera) non è, ad oggi, inclusa nelle perimetrazioni di pericolosità o di rischio idraulico, così come definite nel PAI, in quanto non oggetto di studi pregressi recepiti nella pianificazione di bacino, e come tale non è interessata da misure di salvaguardia o vincoli di PAI». In aggiunta rappresentava che «tale porzione di reticolo non rientra tra i corsi d'acqua principali né tra quelli classificati pubblici con D.G.R. n. 452 del 1° aprile 2005 e che non è interessata da aree di attenzione per pericolo di inondazione (di cui agli articoli 9 e 27 delle norme di PAI)»;

La suddetta Autorità, valutati i contenuti tecnici della documentazione e il contesto in esame, essendo inoltre il procedimento finalizzato alla realizzazione di un'opera di interesse pubblico, riteneva che «debbero essere soddisfatte, per la compatibilità con la pianificazione di bacino, le seguenti condizioni:

mantenimento del buon regime delle acque pubbliche e verifica dell'efficienza idraulica negli scenari di piena;

garanzia di continuità del reticolo idrografico anche dal punto di vista della demanialità rinvenibile dalla cartografia catastale;

assenso dell'autorità idraulica competente al nuovo assetto idrografico proposto»;

L'AUBAC, pertanto, valutate le finalità della richiesta pervenuta e tenuto conto degli incontri di approfondimento tenutisi con CMRC e Regione Lazio, ha ritenuto che, «per la compatibilità dell'istanza di sdemanializzazione rispetto alla pianificazione di bacino, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

1) dimostrazione mediante studio idraulico della piena efficienza idraulica del nuovo tracciato per scenari con tempo di ritorno pari a 200 anni. A tal fine è necessaria una estensione della verifica idrologico-idraulica per un adeguato tratto, a monte dell'intersezione con Via di Valle Caia e a valle dell'attraversamento ferroviario della zona industriale-logistica di Santa Palomba, nonché per le zone a campagna, con lo scopo di simulare i potenziali scenari di allagamento e propagazione in tutta l'area per le configurazioni *ante e post operam*. In particolare, si ritiene opportuno che venga implementato un modello idraulico con approccio di moto vario con geometria adeguata a riprodurre le propagazioni delle esondazioni,



ad esempio mediante aree bidimensionali, e con elementi rappresentativi delle infrastrutture di attraversamento e di contenimento. Si raccomanda, inoltre, di adottare valori cautelativi dei coefficienti di scabrezza, così da considerare resistenze al moto tipiche anche di situazioni di minor manutenzione;

2) pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 115 del decreto legislativo n. 152/2006 che, per le esigenze di tutela dei corpi idrici, vieta la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità, nonché la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti nella fascia di almeno 10 metri dalle sponde. Inoltre, in caso di adiacenza alla sede stradale dovrà essere garantita una distanza di rispetto del nuovo tracciato di almeno 4 metri;

3) al fine di mantenere la continuità idraulica del fosso della Cancelliera, la sdemanializzazione dell'attuale porzione di fosso potrà avvenire solo dopo la realizzazione e la demanializzazione del nuovo tracciato nel rispetto delle condizioni di cui ai precedenti punti»;

Preso atto che:

AMA S.p.a., con nota prot. n. 57130.U del 4 aprile 2025, acquisita in pari data agli atti del Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti con prot. n. NA/7150, trasmetteva la su richiamata corrispondenza intercorsa con l'Agenzia del demanio – Direzione Roma Capitale e l'AUBAC inerente alla procedura di sdemanializzazione della porzione del fosso della Cancelliera;

il RUP, con nota prot. n. NA/7359 dell'8 aprile 2025, nel riscontrare la suddetta nota, forniva precisazioni in merito alla costituzione del diritto di superficie;

il RUP, in data 23 aprile 2025, con relazione di cui al prot. n. NA/8512, rappresentava:

l'avvenuta conclusione in data 18 aprile 2025 dell'attività di verifica, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, del PFTE relativo al polo impiantistico, come da rapporto conclusivo, acquisito agli atti con prot. n. NA/2025/8325, dal seguente esito: «conforme con osservazioni»;

l'avvenuta esecuzione dell'attività di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione in capo all'operatore economico, ex art. 99 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di valutare l'affidabilità dello stesso prima della stipula del contratto, conclusasi in data 11 aprile 2025, con il seguente esito «positivo»;

in data 29 aprile 2025 il RUP provvedeva, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36/2023, alla validazione del PFTE, come da nota NA/8925/2025;

con nota prot. n. 00002223/2025 del 22 aprile 2025, la società ACEA Ambiente S.r.l., in qualità di capogruppo mandataria del costituendo RTI, ha comunicato a Roma Capitale l'avvenuta costituzione in data 17 aprile 2025 della società di progetto di cui all'art. 194 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, e all'art. 6.6 del disciplinare di gara da parte dei membri del medesimo RTI, denominata RenewRome S.r.l.;

il direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti, con nota prot. n. NA/9024 del 30 aprile 2025, ha richiesto a CMRC (in qualità di ufficio procedente ai sensi del regolamento R.L. n. 1/2022), di fornire indicazioni sulla procedura da mettere in atto per il rilascio, nelle more dell'avvio e della definizione della procedura di sdemanializzazione, dell'autorizzazione all'uso della porzione del fosso della Cancelliera, al solo fine di svolgervi attività funzionali alla cantierizzazione dell'area per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione;

CMRC riscontrava la suddetta richiesta con nota prot. n. 79925 del 2 maggio 2025 con la quale forniva le richieste indicazioni sulla procedura in argomento che prevede che il concessionario richieda a CMRC il rilascio della concessione all'attraversamento ed utilizzo delle aree del fosso della Cancelliera, così come cartografato in catasto, al fine di svolgervi attività funzionali alla cantierizzazione dell'area per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione;

Preso atto, altresì, che:

il RUP, con relazione di cui al prot. n. NA/9258 del 5 maggio 2025, trasmessa al Commissario straordinario, dettagliava le azioni intraprese finalizzate alla stipula del contratto di concessione e assunte «al solo fine di garantire il rispetto del principio di risultato di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni», assicurando «senza compromettere in termini di qualità il risultato della concessione, la massima tempestività dell'azione amministrativa, nel pieno rispetto dei principi di legalità e trasparenza», con particolare riferimento alla verifica dei requisiti di partecipazione dell'operatore economico, degli ulteriori requisiti indicati nel Disciplinare di gara e del PFTE, ad esito dei quali lo stesso è risultato conforme (con osservazioni), come risulta dal «rapporto conclusivo RC.03.C» del 18 aprile 2025, nonché alla validazione del progetto in data 29 aprile 2024 e alle modifiche allo schema di contratto di concessione originariamente posto a base di gara, condivise con la società di progetto RenewRome S.r.l. (già costituendo RTI), riguardanti, fra all'altro, la procedura di sdemanializzazione della porzione del fosso della Cancelliera adiacente alle aree di proprietà AMA S.p.a. e il diritto di superficie da concedersi da parte di quest'ultima in favore del concessionario in relazione alle particelle di proprietà e da integrarsi successivamente con la cessione dell'area attualmente occupata dalla porzione del fosso della Cancelliera;

il Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti, con determinazione dirigenziale rep. NA/156 del 5 maggio 2025 disponeva, tra l'altro:

l'aggiudicazione al costituendo RTI, come costituitosi nella società di progetto RenewRome S.r.l., della concessione del polo impiantistico relativo all'impianto di termovalorizzazione *de quo*;

l'approvazione del PFTE e dell'offerta tecnico-economica del costituendo RTI aggiudicatario, come revisionati in fase di verifica e oggetto di validazione, da considerarsi parte integrante dello stipulando contratto, nonché dello schema di contratto di concessione unitamente al capitolato di gestione;



che il concessionario provvedesse alla richiesta a CMRC della concessione all'attraversamento ed utilizzo delle aree del fosso della Cancelliera, secondo la procedura indicata con la su citata nota prot. n. CMRC/2025/79925;

che, al fine di mantenere la continuità idraulica del fosso della Cancelliera, il concessionario procedesse allo studio idraulico del fosso (con elaborazione della relativa relazione) e alla redazione del progetto del nuovo tracciato, secondo le condizioni formulate dall'AUBAC con nota prot. n. 2025/3417, e realizzasse il nuovo tracciato, secondo quanto indicato nel progetto approvato dagli enti competenti.

Richiamati:

la legge 5 gennaio 1994, n. 37 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche» e, in particolare, l'art. 5 che dispone, al comma 1, che «[...] i provvedimenti che autorizzano il regolamento del corso dei fiumi e dei torrenti, gli interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, [...] devono essere adottati sulla base di valutazioni preventive e studi di impatto, redatti sotto la responsabilità dell'amministrazione competente al rilascio del provvedimento autorizzativo, che subordinino il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni al rispetto preminente del buon regime delle acque, alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, alla tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi progettati. [omissis]»;

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

la legge Regione Lazio 11 dicembre 1998 n. 53, recante «Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183»;

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, l'art. 115 che dispone:

al comma 1, che «al fine di assicurare [omissis] stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, [omissis] le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti.»;

al comma 2, che «gli interventi di cui al comma 1 sono comunque soggetti all'autorizzazione prevista dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, salvo quanto previsto per gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumità.»;

il regolamento Regione Lazio 3 gennaio 2022, n. 1, pubblicato nel B.U.R. Lazio 11 gennaio 2022, n. 5, recante «Nuova disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico. Abrogazione del regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10 (Disciplina

delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi) e successive modifiche»;

la deliberazione della Regione Lazio 31 maggio 2022, n. 342 «Regolamento regionale n. 1/2022, recante «Nuova disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico. Abrogazione del regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10 (Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi) e successive modifiche». Approvazione degli schemi di disciplinare per le concessioni di lunga e breve durata e dell'allegato tecnico contenente le modalità e le procedure per il calcolo del canone di concessione e degli indennizzi per utilizzo ed occupazione senza titolo».

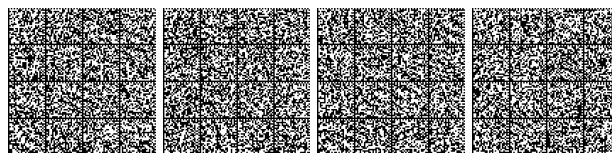
Preso atto che:

il consiglio d'amministrazione di AMA S.p.a. tenutosi in data 8 aprile 2025, ha deliberato di conferire mandato al suo presidente affinché ponesse in essere tutto quanto necessario, utile o anche solo opportuno al fine della realizzazione dell'operazione di costituzione del diritto di superficie sui terreni e sulle pertinenze di proprietà della società siti nel territorio di Roma Capitale, località Santa Palomba, identificati dai seguenti dati catastali: foglio 1186, particelle 560, 561, 105, 673, 818, 819, 820, 821, 822, in favore dell'aggiudicatario della procedura di gara *de quo* indetta da Roma Capitale, con facoltà di convocare l'assemblea dei soci di AMA S.p.a. ai fini dell'autorizzazione alla costituzione del suddetto diritto di superficie, secondo le modalità ed i termini previsti dallo statuto sociale e dall'ordinanza commissariale n. 8/2022, stabilendo altresì che i rapporti tra il concedente e il concessionario saranno regolati da apposito contratto di concessione da sottoscrivere contestualmente all'atto di costituzione del diritto di superficie;

l'assemblea dei soci di AMA S.p.a., aperta in data 17 aprile 2025, successivamente sospesa e riaggiornata da ultimo in data 5 maggio 2025, ha deliberato di autorizzare, in attuazione della citata ordinanza commissariale n. 8/2022, la costituzione di un diritto di superficie, *ex* articoli 952 e seguenti del codice civile a tempo determinato ed a titolo oneroso, sui terreni e sulle pertinenze di proprietà di A.M.A. S.p.a. sopra descritti in favore del concessionario per la realizzazione del predetto impianto;

in forza di rogito notarile repertorio n. 367, rogito n. 249, del 6 maggio 2025, del notaio dott. Enrico Castellini, registrato all'Agenzia delle entrate - U.T. Roma 2 in data 9 maggio 2025, al n. 16767, serie 1T, è stato stipulato il contratto di concessione di costruzione e gestione per la progettazione, costruzione e gestione del più volte citato impianto di termovalorizzazione e impiantistica ancillare;

contestualmente, in forza di rogito notarile rep. n. 369, rogito n. 250, del 6 maggio 2025, del notaio dott. Enrico Castellini, registrato all'Agenzia delle entrate - U.T. Roma 2 in data 9 maggio 2025, al n. 16777, serie 1T, è stato costituito il predetto diritto di superficie, quale diritto di costruire, mantenere e gestire un impianto di termovalorizzazione e dell'impiantistica ancillare deputata alla gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati qualificato come impianto di chiusura del ciclo minimo del



trattamento dei rifiuti per una capacità prevista di 600.000 (seicentomila) ton/anno, sui terreni come sopra individuati da parte di AMA S.p.a. a favore del concessionario ovvero RenewRome S.r.l., a tempo determinato ovvero per una durata di 33 anni e 7 mesi, a titolo oneroso nonché sospensivamente condizionato nell'esclusivo interesse del concessionario dell'opera al rilascio da parte di CMRC, in conformità alle previsioni di cui al decreto legislativo n. 112/1998 e della legge regionale Lazio n. 53/1998, di una concessione in favore del concessionario medesimo per un utilizzo dell'impronta del fosso e al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte del concedente;

Atteso che:

l'ordinanza commissariale n. 24 del 9 maggio 2025 ha, tra l'altro, disposto:

l'approvazione della determinazione dirigenziale rep. NA/156 del 5 maggio 2025, di aggiudicazione al costituendo RTI, come costituitosi nella società di progetto RenewRome S.r.l., della concessione del polo impiantistico relativo all'impianto di termovalorizzazione *de quo* e nella quale, tra l'altro, al fine di mantenere la continuità idraulica del fosso della Cancelliera, si è disposto che il concessionario proceda allo studio idraulico del fosso (con elaborazione della relativa relazione) e alla redazione del progetto del nuovo tracciato, secondo le su richiamate condizioni formulate dall'AUBAC con nota prot. n. 3417/2025 e che il predetto concessionario realizzi il nuovo tracciato secondo quanto indicato nel progetto approvato dagli enti competenti;

la dichiarazione di pubblica utilità, con vincolo preordinato all'esproprio, per le aree adiacenti ovvero esterne a quelle acquisite da AMA S.p.a., in forza di rogito n. 13786 del 24 novembre 2022 del notaio Nicola Atlante, trascritto all'Agenzia delle entrate in data 25 novembre 2022, avente ad oggetto l'area censita al catasto terreni del Comune di Roma al foglio 1186, particelle 105, 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821 e 822, in località Santa Palomba in Via Ardeatina km 23,600, necessarie/funzionali a tutti gli interventi e/o opere connessi e/o funzionali alla realizzazione del polo impiantistico, nonché alla realizzazione del nuovo tracciato del fosso della Cancelliera, rispetto al quale, con nota prot. 0186526.U del 3 dicembre 2024, AMA S.p.a., ha presentato all'Agenzia del demanio – Direzione Roma Capitale istanza di sdemanializzazione, come risulteranno dal progetto redatto dal concessionario e approvato dagli enti competenti;

la presa d'atto della stipula tra Roma Capitale (concedente) e RenewRome S.r.l. (concessionario) del contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione del polo impiantistico di cui al rogito notarile repertorio n. 367, rogito n. 249, del 6 maggio 2025 del notaio dott. Enrico Castellini;

la presa d'atto della stipula tra AMA S.p.a. e RenewRome S.r.l. (concessionario) del contratto di costituzione in favore del concessionario del diritto di superficie a tempo determinato (33 anni e 7 mesi), quale diritto di costruire, mantenere e gestire il predetto polo impiantistico, di cui in forza di rogito notarile, repertorio n. 369, rogito n. 250, del 6 maggio 2025, del notaio dott. Enrico Castellini, sul terreno di proprietà di AMA S.p.a. di cui al foglio 1186, particelle 105, 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821 e 822;

Rilevato che:

con nota prot. n. 0121395 dell'11 giugno 2025, CMRC trasmetteva al direttore della Direzione 2 - Programmazione e gestione dei rifiuti a Roma dell'ufficio di supporto al Commissario straordinario la determinazione dirigenziale R.U. n. 2127 del 29 maggio 2025, recante «Concessione all'utilizzazione di aree del demanio idrico, ai sensi del regolamento regionale 3 gennaio 2022, n. 1, di tratto del fosso della Cancelliera nel Comune di Roma. Richiedente: RenewRome S.r.l. – partita IVA 18075241002 (pratica n. 001/CONC-2025)», nella quale, tra l'altro, si concedeva a RenewRome S.r.l. il diritto all'uso esclusivo dell'area del demanio idrico fluviale e delle relative pertinenze idrauliche di parte del corso idrico denominato fosso della Cancelliera, non più attivo, per un periodo di due anni, «riferito unicamente alle attività funzionali alla cantierizzazione dell'area per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione, giusta d.d. di Roma Capitale rep. NA-156/2025»;

Considerato che:

con nota prot. NA/2025/0013784 del 25 giugno 2025, Roma Capitale ha trasmesso a CMRC gli elaborati progettuali predisposti dal concessionario relativi alla viabilità di cantiere, prevista nel PFTE necessari a quest'ultima per le attività amministrative propedeutiche alla realizzazione della viabilità alternativa di cantiere;

con nota prot. CMRC-2025-0156784 del 31 luglio 2025, è stato trasmesso il parere tecnico favorevole rilasciato da CMRC, con prescrizioni e condizioni, alla realizzazione della suddetta viabilità alternativa di cantiere, con spostamento del pubblico transito da Via Cancelliera a Via di Valle Caia; detto parere è stato successivamente modificato e integrato con nota prot. n. CMRC-2025-0178021 del 9 settembre 2025;

in data 4 agosto 2025 è stato sottoscritto tra CMRC, Roma Capitale e il consorzio Cancelliera - Santa Palomba il protocollo d'intesa volto a regolare i rapporti e i reciproci impegni tra i citati soggetti per la definizione della viabilità alternativa temporanea interessante Via di Valle Caia e la SP Cancelliera, necessaria a garantire lo svolgimento delle attività funzionali alla cantierizzazione dell'area individuata da Roma Capitale per la realizzazione del polo impiantistico;

in attuazione del predetto protocollo d'intesa, per le finalità ivi indicate, in data 1° settembre 2025, sono state consegnate a Roma Capitale, ai fini della successiva consegna al concessionario RenewRome S.r.l., per la realizzazione degli interventi previsti, avvenuta in data 1° e 8 settembre 2025:

le aree di proprietà del consorzio Cancelliera - Santa Palomba contrassegnate catastalmente come di seguito: foglio 1186, particelle 531, 533, 746, 748 e 750, giusto verbale di consegna sottoscritto tra le parti;

da parte di CMRC l'area di proprietà della ditta Cecchini S.r.l., temporaneamente occupata, contraddistinta catastalmente al foglio 1186, parte della particella 532, giusto verbale di consegna sottoscritto tra le parti;

con nota prot. n. CMRC-2025-0175392 del 4 settembre 2025, CMRC ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, alla realizzazione del progetto proposto dal



consorzio Cancelliera - Santa Palomba relativo alla realizzazione dell'intervento di riconfigurazione del tracciato, al fine di rendere funzionale la viabilità di scorrimento e l'accesso agli impianti produttivi presenti lungo Via di Valle Caia e di evitare situazioni di congestionamento del traffico e di garantire la relativa sicurezza; il predetto parere è stato successivamente trasmesso a Roma Capitale con nota prot. n. CMRC-2025-0175429 di pari data;

con nota acquisita al prot. CMRC-2025-0209635 del 17 ottobre 2025, il consorzio Cancelliera - Santa Palomba affidava a CMRC l'area nella sua disponibilità necessaria alla realizzazione, su via di Valle Caia, dell'intervento di riconfigurazione del tracciato proposto dal consorzio medesimo, come di seguito distinte per particelle: foglio 1186, particelle 758, 600, 804;

tale disponibilità è stata comunicata da CMRC a Roma Capitale con nota prot. n. CMRC-2025-0218752 del 29 ottobre 2025;

Considerato, altresì, che:

la Soprintendenza speciale archeologia belle arti e paesaggio di Roma, con nota prot. n. MIC|MIC_SS-ABAP-RM n. 62235-P del 4 novembre 2025, ha espresso, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera *m*), del decreto legislativo n. 42/2004, parere favorevole, con prescrizioni, alla realizzazione dell'intervento che prevede «l'adeguamento di Via di Valle Caia per migliorare la sicurezza e l'accessibilità alle aree del consorzio. La realizzazione di una rotatoria all'incrocio con Via della Cancelliera, con il riassetto dei rami di accesso. Le pavimentazioni comprendono il rifacimento dello strato di usura nei tratti esistenti e la realizzazione completa dei nuovi tratti»;

il Dipartimento attuazione urbanistica di Roma Capitale, con nota prot. n. QI/222002 del 4 novembre 2025, ha autorizzato, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 13 febbraio 2017, ai soli fini paesaggistici, con le condizioni impartite dalla succitata Soprintendenza, le «opere di adeguamento di Via di Valle Caia con conseguente ottimizzazione e sicurezza della viabilità di accesso a transito dei mezzi nelle aree del consorzio Cancelliera».

Rilevato che:

AMA S.p.a., con nota prot. n. 012011.U del 24 luglio 2025, in riferimento all'istanza di sdemanializzazione della porzione del fosso della Cancelliera, ne trasmetteva all'AUBAC il tracciato modificato - inviatole da Roma Capitale con nota prot. n. NA/16386 del 24 luglio 2025 - comunicando l'intenzione di procedere, salvo diverso avviso della predetta autorità, ai necessari approfondimenti tecnici per l'adozione di quanto previsto dall'autorità stessa nella su richiamata nota prot. n. 2025/3417;

l'AUBAC, con nota prot. n. 9213/2025 del 28 luglio 2025, «preso atto dell'ipotesi del nuovo tracciato del fosso della Cancelliera», non ravvedeva motivi ostativi allo svolgimento dei succitati approfondimenti tecnici da condursi secondo l'approccio metodologico di cui alla precedente nota n. 3417 del 19 marzo 2025, sopra richiamata;

Dato atto che:

con nota prot. n. 220/25 del 29 luglio 2025, RenewRome S.r.l., nel richiamare quanto già espresso con nota prot. n. 148/25 del 3 luglio 2025, informava il diret-

tore del Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti circa il fatto che le attività di approfondimento in corso per la predisposizione della c.d. «variante fosso» secondo la soluzione da ultimo individuata (c.d. «tracciato 4») avrebbero comportato:

l'acquisizione di adeguato diritto reale sulla particella n. 559 di proprietà di Domina società semplice, confinante con le particelle su cui insiste il termovalorizzatore, permettendo tale estensione delle aree una più efficiente riorganizzazione degli spazi parcheggi e delle corsie di ingresso e uscita dallo stesso, che sono impattati dalla riprogettazione del tracciato del fosso;

l'acquisizione di adeguato diritto reale sulle particelle di proprietà di SIS Italia S.r.l. antistanti il terreno su cui insiste il termovalorizzatore, al di là di Via della Cancelliera, permettendo tale estensione di poter sviluppare il progetto della c.d. «variante fosso» senza modificare e ridurre le dimensioni dell'edificio polifunzionale e dell'edificio dedicato al teleriscaldamento;

nella succitata nota, RenewRome S.r.l. dichiarava di restare in attesa, tra l'altro, di conferma sulla specifica soluzione di tracciato da sviluppare, ai fini dell'esecuzione dello studio idraulico e dunque della progettazione della c.d. «variante fosso»;

con nota prot. n. NA/16753 del 29 luglio 2025, il direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti e RUP, nel trasmettere gli esiti del confronto con l'AUBAC di cui alla succitata prot. n. 9213/2025 del 28 luglio 2025 - comunicati da AMA S.p.a. con nota prot. n. 0122246.U del 29 luglio 2025 - invitava RenewRome S.r.l. a sviluppare la progettazione della variante fosso della Cancelliera sulla base della soluzione «tracciato 4»;

con nota prot. n. NA/16965 del 31 luglio 2025, il direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti e RUP, rimandava alle valutazioni del Commissario straordinario l'opportunità di richiedere ad AMA S.p.a. di acquisire un diritto reale sui terreni sopra indicati, funzionali alla realizzazione del termovalorizzatore;

con nota RM/2025/6252 del 31 luglio 2025, il Commissario straordinario chiedeva ad AMA S.p.a. di acquisire ogni elemento utile al fine di valutare l'acquisto delle aree in questione;

Preso atto che:

con nota prot. n. 645/25 del 5 novembre 2025, RenewRome S.r.l.:

al fine di poter procedere all'inizio dei lavori di adeguamento della viabilità di Via di Valle Caia richiedeva a Roma Capitale di confermare la disponibilità delle particelle 126/p, 129/p, 532/p, 559/p, 600, 758/p, 804/p (foglio 1186);

comunicava a Roma Capitale l'elenco delle particelle aggiuntive rispetto al piano particellare esproprio (PPE) del PFTE necessarie per la realizzazione del nuovo tracciato del fosso della Cancelliera e del nuovo percorso di Via della Cancelliera, così contraddistinte: foglio 1186, particelle 132, 133/p, 392/p, 531/p, 545, 559/p, 658, 674/p, 745, 749, 750, 796/p, 861, 914/p;



con nota prot. n. NA/24749 del 5 novembre 2025, il direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti e RUP comunicava al Commissario straordinario di aver interessato CMRC per la conferma della disponibilità delle particelle necessarie a realizzare la viabilità alternativa di cantiere e, inoltre, rimetteva al Commissario le valutazioni per l'acquisizione della disponibilità delle particelle necessarie per la realizzazione del nuovo tracciato del fosso della Cancelleria e del nuovo percorso di Via della Cancelleria;

Preso atto, altresì, che:

con nota CMRC-2025-0224883 del 6 novembre 2025, CMRC confermava a Roma Capitale la disponibilità ai fini della consegna delle particelle necessarie per la viabilità alternativa di cantiere;

con nota prot. n. NA/24945 del 7 novembre 2025, il direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti di Roma Capitale e RUP comunicava al Commissario straordinario la disponibilità delle particelle necessarie ai fini della realizzazione della viabilità alternativa di cantiere di cui alla nota prot. n. CMRC-2025-0224883 del 6 novembre 2025 di CMRC;

con nota prot. n. 652/25 del 6 novembre 2025, RenewRome S.r.l. ha trasmesso a Roma Capitale gli elaborati tecnici del progetto di fattibilità progetto tecnico economico del nuovo tracciato del fosso della Cancelleria, comprensivi dello studio idraulico (Relazione idrologica ed idraulica - nuovo fosso della Cancelleria);

il direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti di Roma Capitale e RUP, con nota prot. NA/24946 del 7 novembre 2025, ha trasmesso al Commissario straordinario i sopradetti elaborati tecnici del progetto di fattibilità progetto tecnico economico;

Valutato:

necessario, nelle more delle valutazioni di AMA S.p.a. circa l'acquisto delle aree in questione, integrare le particelle già oggetto – con ordinanza commissariale n. 24/2025 – di dichiarazione di pubblica utilità, con vincolo preordinato all'esproprio e/o all'occupazione temporanea, con le ulteriori particelle necessarie e funzionali alla realizzazione del nuovo tracciato del fosso della Cancelleria come indicate da RenewRome S.r.l. e comunicate al Commissario straordinario con nota prot. n. NA/24749 del 5 novembre 2025 del direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti di Roma Capitale e RUP;

che, relativamente a tali interventi, CMRC venga individuata quale autorità competente per tutte le attività di esproprio, occupazione temporanea e costituzione coattiva di servitù e che, in tale veste, provveda, in particolare, anche agli espropri necessari e/o funzionali alla realizzazione del nuovo tracciato del fosso, secondo quanto definito nel progetto approvato dagli enti competenti;

necessario prendere atto della disponibilità delle particelle necessarie ai fini della realizzazione della viabilità alternativa di cantiere di cui alla nota prot. CMRC-2025-0224883 del 6 novembre 2025 di Città metropolitana di

Roma Capitale, ordinando a quest'ultima di disporre la consegna a Roma Capitale ai fini del successivo trasferimento a RenewRome S.r.l.

Visto il sentito della Regione Lazio richiesto con nota del Commissario straordinario in data 7 novembre 2025, prot. n. RM/8461 ed espresso con nota acquisita al protocollo del Commissario straordinario in data 10 novembre 2025, prot. n. RM/8480;

Per quanto espresso in premessa e nei *considerata*;

Dispone:

Con i poteri di cui art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni, dalla legge n. 91/2022:

1. la dichiarazione di pubblica utilità, con vincolo preordinato all'esproprio e/o all'occupazione temporanea, per le seguenti particelle: aggiuntive rispetto al Piano particellare esproprio (PPE) del PFTE, necessarie per la realizzazione del nuovo tracciato del fosso della Cancelleria e del nuovo percorso di Via della Cancelleria, così contraddistinte: foglio 1186, particelle 132, 133/p, 392/p, 531/p, 545, 559/p, 658, 674/p, 745, 749, 750, 796/p, 861, 914/p, di cui alla nota di RenewRome S.r.l., prot. n. 645/25 del 5 novembre 2025;

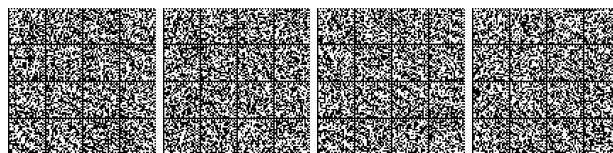
2. che relativamente a tali interventi, Città metropolitana di Roma Capitale è individuata quale autorità competente per tutte le attività di esproprio, occupazione temporanea e costituzione coattiva di servitù necessarie/funzionali a tutti gli interventi e/o opere connessi e/o funzionali alla realizzazione del polo impiantistico relativo all'impianto di termovalorizzazione *de quo* e che, in tale veste, provveda in particolare, anche agli espropri necessari e/o funzionali alla realizzazione del nuovo tracciato del fosso della Cancelleria e del nuovo percorso di Via della Cancelleria, secondo quanto definito nel progetto approvato dagli enti competenti;

3. di prendere atto della disponibilità delle particelle necessarie ai fini della realizzazione della viabilità alternativa di cantiere di cui alla nota prot. CMRC-2025-0224883 del 6 novembre 2025 di Città metropolitana di Roma Capitale, ordinando a quest'ultima di disporre la consegna a Roma Capitale ai fini del successivo trasferimento a RenewRome S.r.l.;

4. la trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, del presente provvedimento, a cura del Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti di Roma Capitale, all'Agenzia del demanio – Direzione di Roma Capitale, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale (AUBAC), alla Direzione generale di Roma Capitale, a Città metropolitana di Roma Capitale, alla Regione Lazio, alla società di progetto RenewRome S.r.l. e ad AMA S.p.a.;

5. la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022 e successive modificazioni ed integrazioni, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, di «attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo».

Roma, 10 novembre 2025

*Il Commissario straordinario
di Governo*
GUALTIERI

25A06141

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 18 luglio 2025.

Ripartizione delle risorse relative al Fondo per l'economia del mare.

**IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE
E LE POLITICHE DEL MARE**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Visto l'art. 119, sesto comma, della Costituzione, in forza del quale «La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 4-bis, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di coordinare, indirizzare e promuovere l'azione del Governo con riferimento alle politiche del mare;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministra-

zione» e, in particolare, l'art. 11, che dispone, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato del Codice unico di progetto - CUP, istituito dalla legge n. 144 del 17 maggio 1999;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'art. 12, comma 2, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche del mare (CI-POM), con il compito di assicurare, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare, nonché l'art. 12, comma 11, secondo cui la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del Comitato, anche mediante il ricorso ad esperti;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, e, in particolare, l'art. 12, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le politiche del mare, con il compito di curare l'attuazione delle funzioni di indirizzo, coordinamento e di promozione dell'attività strategica del Governo con riferimento alle politiche del mare previste dall'art. 4-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed ha, conseguentemente, previsto, a decorrere dalla data stabilita con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la soppressione della Struttura di missione per le politiche del mare, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2022, e l'attribuzione delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche del mare;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare, l'art. 1, comma 725, che, al fine di promuovere un'economia e una crescita blu sostenibili, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 21-bis che disciplina le competenze del Dipartimento per le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Nello Musumeci è stato nominato Ministro senza portafoglio;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale è stato conferito al Ministro senza portafoglio sen. Nello Musumeci l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio sen. Nello Musumeci è delegato l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziative, anche normative, vigilanza e verifica, nonché di ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare in data 8 marzo 2023, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per le politiche del mare»;

Visto il Piano del mare per il triennio 2023-2025, approvato con delibera del Comitato interministeriale per le politiche del mare in data 31 luglio 2023 e pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 2023;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 febbraio 2024 in materia di «Misure di coordinamento delle politiche del mare»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 aprile 2024, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 luglio 2024, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 21 agosto 2024, che ha modificato il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», disciplinando il Dipartimento per le politiche del mare e individuando la data di soppressione della Struttura di missione per le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 dicembre 2024, che ha istituito nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dell'esercizio finanziario 2025, il centro di responsabilità n. 19 «Politiche del mare»;

Tenuto conto che il citato art. 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 prevede che «con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato interministeriale per le politiche del mare, di cui all'art. 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, sono definiti i settori di intervento ammissibili al finanziamento del fondo di cui al presente comma nonché i criteri per la ripartizione delle risorse del medesimo fondo»;

Ravvisata la necessità di stabilire i settori di intervento ammissibili al finanziamento ed i criteri per la ripartizione delle risorse del «Fondo per l'economia del mare»;

Considerati prioritari gli obiettivi di promuovere un'economia e una crescita blu sostenibili nonché di promuovere e diffondere la cultura del mare, tenendo conto di tutte le componenti dell'economia marittima e avendo riguardo alla valorizzazione e alla conoscenza del mare, alla biodiversità e all'uso sostenibile delle risorse marine;

Ritenuto che il suddetto obiettivo possa essere efficacemente perseguito, per il triennio 2025-2027, attraverso:

a) progetti di sviluppo e valorizzazione del tessuto economico - sociale e delle infrastrutture dei territori marini;

b) progetti di divulgazione e promozione della marittimità nazionale, anche attraverso l'utilizzo di media tradizionali, digitali e piattaforme *online* o la concessione del patrocinio ad iniziative di rilevante interesse culturale, economico e sociale legate al mare;

Ritenuto necessario, a tali fini, impiegare la quota prevalente delle risorse di cui all'art. 1, comma 725, della legge n. 207 del 2024, per le finalità di sostegno, sviluppo e valorizzazione del tessuto economico - sociale e delle infrastrutture dei territori marini, risultando i relativi interventi, specie se in conto capitale, di valore unitario maggiore rispetto alle iniziative di carattere divulgativo e promozionale della marittimità nazionale;

Ritenuto, pertanto, di destinare il 70% delle risorse disponibili nel triennio 2025-2027, alle finalità di sostegno, sviluppo e valorizzazione del tessuto economico - sociale e delle infrastrutture dei territori marini, e di destinare la rimanente quota del 30% alle iniziative di carattere divulgativo e promozionale della marittimità nazionale;

Considerato che il miglioramento delle condizioni di vita nei territori marini passa anche attraverso politiche ed iniziative che abbracciano l'intera «*blue economy*», andando oltre per includere la necessità di assicurare un maggiore livello di sicurezza;

Considerata la necessità di attuare progetti di sviluppo e valorizzazione del tessuto economico - sociale e delle infrastrutture dei territori marini al fine di migliorare le condizioni di vita delle comunità caratterizzate da una antica cultura marinara, comprese le isole minori marine, in maniera da assicurare la mitigazione dei rischi naturali, il contrasto dello spopolamento, il godimento dei servizi primari, la accessibilità e la mobilità ed una attività turistica compatibile;

Considerata la necessità, attraverso la realizzazione di progetti e iniziative di carattere divulgativo e promozionale, di promuovere e diffondere un'adeguata conoscenza del mare, con le sue caratteristiche e le sue problematiche. Per proteggere il mare è indispensabile promuovere comportamenti, individuali e collettivi, compatibili con gli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall'Agenda 2030 delle Nazioni unite, che ha inserito, tra i suoi obiettivi fondamentali, il *goal* n. 14 «Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine» (paragrafo 2.9.5, Piano del mare, pag. 139);



Considerata, a tali fini, l'esigenza di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime, lo sviluppo sostenibile delle zone marine, l'uso sostenibile delle risorse marine, nonché la genesi di una cittadinanza blu imperniata anche sulla partecipazione e la comprensione dei valori marini, in relazione ad ambiti quali quelli della geografia del mare, della biologia marina, della letteratura marina, dell'etologia, dei cambiamenti climatici, dello sfruttamento delle risorse ittiche, della valorizzazione dell'energie rinnovabili marittime e degli interventi ecocompatibili;

Ritenuta la necessità di valorizzare i borghi marinari come elemento identitario delle comunità costiere italiane nonché di tutelare e diffondere la cultura del mare, delle sue risorse e delle antiche maestranze del mare;

Ritenuto necessario procedere all'individuazione dei soggetti beneficiari della ripartizione delle risorse di cui all'art. 1, comma 725, della legge n. 207 del 2024, assicurando il coinvolgimento di soggetti, pubblici e privati;

Ritenuto di stabilire che alla definizione delle modalità per la presentazione delle proposte progettuali, della relativa istruttoria e della successiva erogazione delle risorse finanziarie si provveda con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri che contenga, tra l'altro, idonee forme di verifica e monitoraggio in corso d'opera dell'esecuzione dei progetti;

Ritenuto, infine, necessario prevedere che il Capo del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri riferisca, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente decreto;

Sentito il Comitato interministeriale per le politiche del mare nella seduta del 25 giugno 2025;

Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Definizione dei settori di intervento ammissibili al finanziamento

1. Le risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono destinate alla promozione di un'economia e una crescita blu sostenibili nonché alla promozione e alla diffusione della cultura del mare, costituente elemento essenziale della natura da tutelare e valorizzare, secondo gli obiettivi e le linee indicate dal Piano del mare approvato dal Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM) nella seduta del 31 luglio 2023.

2. Per i fini di cui al precedente comma, si provvede mediante interventi di sostegno a:

a) progetti di sviluppo e valorizzazione del tessuto economico - sociale e delle infrastrutture dei territori

marini, finalizzati a migliorare le condizioni di vita delle comunità caratterizzate da una antica cultura marinara, comprese le isole minori marine, in maniera da assicurarne la mitigazione dei rischi naturali, il contrasto dello spopolamento, il godimento dei servizi primari, la accessibilità e la mobilità ed una attività turistica compatibile;

b) progetti di divulgazione e promozione della marittimità nazionale, anche attraverso l'utilizzo di media tradizionali, digitali e piattaforme *online* o la concessione del patrocinio ad iniziative di rilevante interesse culturale, economico e sociale legate al mare, finalizzati a promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime, lo sviluppo sostenibile delle zone marine, l'uso sostenibile delle risorse marine nonché la genesi di una cittadinanza blu imperniata anche sulla partecipazione e la comprensione dei valori marini, in relazione ad ambiti quali quelli della geografia del mare, della biologia marina, della letteratura marina, dell'etologia, dei cambiamenti climatici, dello sfruttamento delle risorse ittiche, della valorizzazione dell'energie rinnovabili marittime e degli interventi ecocompatibili.

3. Alla realizzazione dei progetti di cui al comma 2, lettera a) è destinata una quota del 70% per ciascun esercizio finanziario delle risorse di cui al comma 1.

4. Alla realizzazione dei progetti di cui al comma 2, lettera b), è destinata la rimanente quota del 30% per ciascun esercizio finanziario delle risorse di cui al comma 1.

Art. 2.

Interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera a e b

1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, sono destinate ad amministrazioni pubbliche, a centri di ricerca, associazioni e comunque a soggetti, pubblici o privati. Resta ferma la possibilità di utilizzare le medesime risorse per la realizzazione diretta, a cura del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei progetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), nei casi ed entro i limiti consentiti dalla normativa vigente.

2. Con provvedimento del Capo del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, si provvede a definire:

a) le finalità, tra quelle di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), che possono formare oggetto di proposte progettuali, tenendo conto, altresì, della necessità di valorizzare i borghi marinari e le antiche maestranze del mare;

b) le modalità di presentazione delle medesime proposte progettuali, corredate dal codice unico di progetto (CUP), se relative ad interventi soggetti all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e la relativa istruttoria;

c) i criteri di priorità nella concessione dei contributi e del patrocinio di cui al presente decreto;

d) le forme di monitoraggio in corso d'opera dell'esecuzione dei progetti finanziati, anche tramite i



sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato in presenza di interventi soggetti all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

e) le tempistiche relative alla realizzazione dei progetti finanziati e all'erogazione dei contributi;

f) le ipotesi di revoca e le conseguenti modalità di riversamento al bilancio dello Stato.

3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi con provvedimento del Capo del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 3.

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi

1. Il Capo del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri relaziona, con cadenza semestrale, al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente decreto.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'attuazione del presente provvedimento trova copertura nella disponibilità finanziaria di cui all'art. 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 18 luglio 2025

*Il Ministro per la protezione civile
e le politiche del mare*
MUSUMECI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

*Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2259*

25A06181

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 11 novembre 2025.

Abolizione della nota AIFA n. 101. (Determina n. 1520/2025).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministra-

zione con deliberazione dell'8 aprile 2016, n. 12, pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025), che ha abrogato il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione dell'8 aprile 2016, n. 12, e, in particolare, l'art. 30 «Disposizioni transitorie e finali», comma 3, ai sensi del quale «le strutture organizzative previste dal predetto regolamento e i corrispondenti incarichi dirigenziali sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali relativi alla nuova organizzazione dell'AIFA, da avviarsi entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'avvenuta pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale dell'AIFA»;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert



Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425, il quale stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF»), pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 259 del 4 novembre 2004;

Vista la determina AIFA del 4 gennaio 2007 «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 7 del 10 gennaio 2007;

Vista la determina, a firma del direttore tecnico-scientifico, del 6 giugno 2024, recante la costituzione del «Tavolo tecnico per la revisione delle Note AIFA e dei piani terapeutici (PT)» e successivi aggiornamenti;

Considerato che le note AIFA sono uno strumento regolatorio volto a definire le condizioni di impiego dei medicinali a carico del SSN, in seguito alla prescrizione in ambito territoriale da parte dei medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;

Vista la determina AIFA n. 385/2023 del 5 ottobre 2023, recante «Istituzione della nota AIFA 101 relativa alle indicazioni terapeutiche TVP, EP e TEV», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 237 del 10 ottobre 2023;

Vista la determina AIFA n. 394/2023 del 13 ottobre 2023, recante «Sospensione degli effetti della determina n. DG 385/2023 istitutiva della Nota AIFA 101», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 243 del 17 ottobre 2023;

Vista la determina AIFA n. 01/2024 del 2 gennaio 2024, recante «Ulteriore differimento degli effetti della deter-

mina n. DG 385/2023 del 5 ottobre 2023, concernente l'istituzione della nota AIFA 101 relativa alle indicazioni terapeutiche TVP, EP e TEV», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 5 dell'8 gennaio 2024, che posticipa l'applicazione della suddetta nota alla data del 9 aprile 2024;

Vista la determina AIFA n. 81/2024 del 29 marzo 2024, recante «Ulteriore differimento degli effetti della determina n. DG 385/2023 del 5 ottobre 2023», concernente l'istituzione della nota AIFA 101 relativa alle indicazioni terapeutiche TVP, EP e TEV», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 82 dell'8 aprile 2024, che posticipa l'applicazione della suddetta nota alla data dell'8 luglio 2024;

Vista la determina AIFA n. 101/2024 del 5 luglio 2024, recante «Ulteriore differimento degli effetti della determina n. DG 385/2023 del 5 ottobre 2023», concernente l'istituzione della nota AIFA 101 relativa alle indicazioni terapeutiche TVP, EP e TEV», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 158 dell'8 luglio 2024, che posticipa l'applicazione della suddetta nota alla data del 6 ottobre 2024;

Vista la determina AIFA n. 112/2024 del 3 ottobre 2024, recante «Ulteriore differimento degli effetti della determina n. DG 385/2023 del 5 ottobre 2023», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 235 del 7 ottobre 2024, che posticipa l'applicazione della suddetta nota alla data del 4 gennaio 2025;

Vista la determina AIFA n. 125/2024 del 27 dicembre 2024, recante «Ulteriore differimento degli effetti della determina n. DG 385/2023 del 5 ottobre 2023», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 2 del 3 gennaio 2025, che posticipa l'applicazione della suddetta nota alla data del 4 aprile 2025;

Vista la determina AIFA n. 23/2025 del 27 marzo 2025, recante «Ulteriore differimento degli effetti della determina n. DG 385/2023 del 5 ottobre 2023», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 79 del 4 aprile 2025, che posticipa l'applicazione della suddetta nota alla data del 3 luglio 2025;

Vista la determina AIFA n. 55/2025 del 30 giugno 2025, recante «Ulteriore differimento degli effetti della determina n. DG 385/2023 del 5 ottobre 2023, concernente l'istituzione della Nota AIFA 101 relativa alle indicazioni terapeutiche TVP, EP e TEV», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 152 del 3 luglio 2025, che posticipa l'applicazione della suddetta nota alla data del 2 ottobre 2025;

Vista la determina AIFA n. 67/2025 del 25 settembre 2025, recante «Ulteriore differimento degli effetti della determina n. DG 385/2023 del 5 ottobre 2023, concernente l'istituzione della nota AIFA 101 relativa alle indicazioni terapeutiche TVP, EP e TEV», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 229 del 2 ottobre 2025, che posticipa l'applicazione della suddetta nota alla data del 2 dicembre 2025;

Tenuto conto dei pareri della Commissione scientifica ed economica del farmaco, che, nella seduta del 16-



20 giugno 2025 e nella seduta del 15-19 settembre 2025, in accordo con il Tavolo tecnico, ha stabilito di abrogare la Nota AIFA n. 101;

Vista la nota del 22 ottobre 2025, con la quale il direttore tecnico-scientifico ha sottoposto al consiglio di amministrazione la documentazione istruttoria a supporto della richiesta di abrogazione della nota AIFA 101;

Vista la delibera n. 75 del 28 ottobre 2025 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'abrogazione della nota AIFA n. 101;

Ritenuto di dover provvedere all'abrogazione della nota AIFA n. 101;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Abrogazione della nota AIFA n. 101

È abrogata la nota AIFA n. 101.

I medicinali, di cui alla suddetta nota, già collocati nella classe *a*) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, sono pertanto prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale, a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento, senza le limitazioni previste dalla nota.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 11 novembre 2025

Il Presidente: NISTICÒ

25A06215

DETERMINA 11 novembre 2025.

Abolizione della nota AIFA n. 8. (Determina n. 1519/2025).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione

pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione dell'8 aprile 2016, n. 12, pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025), che ha abrogato il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione dell'8 aprile 2016, n. 12, e, in particolare, l'art. 30 «Disposizioni transitorie e finali», comma 3, ai sensi del quale «le strutture organizzative previste dal predetto regolamento e i corrispondenti incarichi dirigenziali sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali relativi alla nuova organizzazione dell'AIFA, da avviarsi entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'avvenuta pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale dell'AIFA»;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;



Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425, il quale stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004;

Vista la determina AIFA del 4 gennaio 2007 «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 7 del 10 gennaio 2007;

Vista la determina, a firma del direttore tecnico-scientifico, del 6 giugno 2024, recante la costituzione del «Tavolo tecnico per la revisione delle note AIFA e dei piani terapeutici (PT)» e successivi aggiornamenti;

Considerato che le note AIFA sono uno strumento regolatorio volto a definire le condizioni di impiego dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, in seguito alla prescrizione in ambito territoriale da parte dei medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;

Vista la nota AIFA n. 8, relativa alla prescrizione dei farmaci a base di levocarnitina limitata alle seguenti condizioni:

carezza primaria di carnitina;

carezza di carnitina secondaria a trattamento dialitico;

Tenuto conto dei pareri della Commissione scientifica ed economica del farmaco, che, nella seduta del 13-17 gennaio 2025, nella seduta del 16-20 giugno 2025 e nella seduta del 15-19 settembre 2025, in accordo con il Tavolo tecnico, ha stabilito di abrogare la nota AIFA n. 8;

Vista la nota del 22 ottobre 2025, con la quale il direttore tecnico-scientifico ha sottoposto al consiglio di amministrazione la documentazione istruttoria a supporto della richiesta di abrogazione della nota AIFA n. 8;

Vista la delibera n. 75 del 28 ottobre 2025 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'abrogazione della nota AIFA n. 8;

Ritenuto di dover provvedere all'abrogazione della nota AIFA n. 8;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Abrogazione della nota AIFA n. 8

È abrogata la nota AIFA n. 8.

I medicinali, di cui alla suddetta nota, già collocati nella classe *a*) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, sono pertanto prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale, a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento, relativamente alle indicazioni terapeutiche:

carezza primaria di carnitina evidenziata mediante dosaggio plasmatico (valori inferiori a 2 mmol/litro) o mediante biopsia muscolare (concentrazioni tissutali minori 10-20% rispetto ai valori normali);

carezza di carnitina secondaria a trattamento dialitico.

L'Agenzia provvederà al monitoraggio della spesa e dei consumi, a sei ed a dodici mesi dalla data di efficacia del presente atto, dei farmaci precedentemente assoggettati alla nota n. 8, al fine di verificare l'impatto della decisione, riservandosi la facoltà di avviare d'ufficio un nuovo procedimento di rinegoziazione dei medicinali interessati qualora i consumi si discostino dall'andamento precedente all'abrogazione della nota.

Le regioni e le aziende sanitarie sono comunque tenute a verificare l'appropriatezza delle prescrizioni in ambito territoriale dei farmaci oggetto del presente provvedimento, effettuate dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Per i medicinali che prima erano assoggettati alla nota AIFA n. 8: prescrizione dei medicinali a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162), pertanto, viene abrogato il relativo piano terapeutico.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 11 novembre 2025

Il Presidente: NISTICÒ

25A06216



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica della determina IP n. 657 del 28 agosto 2025, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Duofilm».

Estratto determina IP n. 847 del 30 ottobre 2025

È rettificata, nei termini che seguono la determina IP n. 657 del 28 agosto 2025, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale DUOFILM 16,7 % / 15,0 % Lösung Salicylsäure/Milchsäure, 1 flasco 15 ml dalla Germania con numero di autorizzazione 2939.00.00, importatore Programmi sanitari integrati S.r.l., confezione autorizzata:

DUOFILM «16,7%+15% collodio» flacone da 15 ml - codice A.I.C. n. 052374016 (in base 10), 1KYBJ0 (in base 32) il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 221 del 23 settembre 2025, ove riportato:

Forma farmaceutica: collodio

composizione: collodio:

principio attivo: Colofonia, olio di ricino raffinato, collodio (composto da pirossilina, etanolo, etere, acqua)

eccipienti: colofonia, olio di ricino raffinato, collodio (composto da pirossilina, etanolo, etere, acqua).

leggasi:

Forma farmaceutica: collodio

composizione: 100 g di collodio contengono:

principio attivo: acido salicilico 16,7g e acido lattico 15g

eccipienti: colofonia, olio di ricino raffinato, collodio (composto da pirossilina, etanolo, etere, acqua).

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A06116

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Acnatac»

Con determina aRM - 207/2025 - 2937 del 7 novembre 2025 è stata revocata, su rinuncia della BB Farma S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: ACNATAC.

Confezione n.: 049165018.

Descrizione: «10 mg/g+0,25 mg/g gel» - 1 tubo in AL da 30 g.

Paese di provenienza: Grecia.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A06127

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lacosamide Aristo».

Con la determina n. aRM - 208/2025 - 3773 del 7 novembre 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Aristo Pharma GmbH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: LACOSAMIDE ARISTO.

Confezione: 049660018.

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC /AL.

Confezione: 049660020.

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC /AL.

Confezione: 049660032.

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC /AL.

Confezione: 049660044.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC /AL.

Confezione: 049660057.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/AL.

Confezione: 049660069.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/AL.

Confezione: 049660071.

Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/AL.

Confezione: 049660083.

Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/AL.

Confezione: 049660095.

Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/AL.

Confezione: 049660107.

Descrizione: «200 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/AL.

Confezione: 049660119.

Descrizione: «200 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/AL.

Confezione: 049660121.

Descrizione: «200 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/AL.

Confezione: 049660133.

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL.

Confezione: 049660145.

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL.

Confezione: 049660158.

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL.

Confezione: 049660160.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL.

Confezione: 049660172.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL.

Confezione: 049660184.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL.

Confezione: 049660196.

Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL.

Confezione: 049660208.

Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL.

Confezione: 049660210.

Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL.



Confezione: 049660222.

Descrizione: «200 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL.

Confezione: 049660234.

Descrizione: «200 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL.

Confezione: 049660246.

Descrizione: «200 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A06128

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Augmentin»

Estratto determina IP n. 835 del 31 ottobre 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale AUGMENTINE 875 MG/125 MG POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL EN SOBRES 30 SOBRES dalla Spagna con numero di autorizzazione 59518 C.N. 698232-7, intestato alla società Glaxosmithkline, S.A. P.T.M. C/ Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid) e prodotto da Glaxo Wellcome Production Z.I. De La Peyrennière 53100 Mayenne Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in - via Cavallerizza A Chiaia n. 8 - 80121 Napoli (NA).

Confezione:

AUGMENTIN «875 MG/125 MG polvere per sospensione orale in bustine» 12 bustine in carta/AL/PE;

codice A.I.C. n.: 052594013 (in base 10) 1L51BX(in base 32);

forma farmaceutica: sospensione orale;

composizione: ogni bustina contiene:

principio attivo: amoxicillina triidrato corrispondente a 875 mg di amoxicillina e potassio clavulanato corrispondente a 125 mg di acido clavulanico;

eccipienti: magnesio stearato, crosopovidone, silice colloidale idrata, aspartame (E951), aroma pesca-limone-fragola (contenente maltodestrine).

Officine di confezionamento secondario

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Calepio di Settala (MI);

Columbus Pharma S.r.l. - via dell'Artigianato n. 1 - 20032 - Corzano (MI);

De Salute S.r.l. - via Antonio Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

Pharma Partners S.r.l. - via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

AUGMENTIN «875 MG/125 MG polvere per sospensione orale in bustine» 12 bustine in carta/AL/PE;

codice A.I.C. n.: 052594013;

classe di rimborsabilità: Cnn

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

AUGMENTIN «875 MG/125 MG polvere per sospensione orale in bustine» 12 bustine in carta/AL/PE;

codice A.I.C. n.: 052594013;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 «pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06129

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area funzioni centrali, triennio 2022-2024

Il giorno 28 ottobre 2025 alle ore 15,00, presso la sede dell'A. Ra.N., ha avuto luogo l'incontro tra l'A. Ra.N. e le seguenti Organizzazioni e confederazioni sindacali rappresentative.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Per l'A.Ra.N. il Presidente Cons. Antonio Naddeo		firmato	
Per le organizzazioni sindacali:		Per le confederazioni:	
CISL FP	firmato	CISL	firmato
ANMI ASSO- MED SIVEMP FPM	firmato	COSMED	firmato
CIDA FC	firmato	CIDA	firmato
FLEPAR	firmato	CODIRP	firmato
UIL PA	firmato	UIL	firmato
UNADIS	firmato	CONFDAS	firmato
DIRSTAT FIALP UNSA	firmato	CONFEDIR	firmato
FP CGIL	non firmato	CGIL	non firmato



ALLEGATO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
RELATIVO AL PERSONALE
DELL'AREA FUNZIONI CENTRALI
TRIENNIO 2022-2024

Sommario

I. PARTE COMUNE

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Applicazione, durata, tempi e decorrenza

Art. 1. Campo di applicazione

Art. 2. Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

Titolo II RELAZIONI SINDACALI

Capo I Sistema delle relazioni sindacali

Art. 3. Obiettivi e strumenti

Dichiarazione congiunta n. 1

Art. 4. Informazione

Art. 5. Confronto

Art. 6. Organismo paritetico per l'innovazione

Art. 7. Contrattazione collettiva integrativa: soggetti

Art. 8. Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure

Art. 9. Clausole di raffreddamento

Titolo III DISPOSIZIONI COMUNI SU ISTITUTI NORMATIVI ED ECONOMICI

Capo I Disposizioni comuni su istituti normativi

Art. 10. Linee generali per il lavoro agile

Art. 11. Linee guida generali in materia di formazione

Art. 12. Pianificazione strategica di conoscenze e saperi

Art. 13. Attività di affiancamento

Art. 14. Obiettivi e strumenti di *age management*

Capo II Disposizioni comuni su istituti economici

Art. 15. Differenziazione della retribuzione di risultato

Art. 16. *Welfare*

Art. 17. Indennità di bilinguismo

Art. 18. Trattamento economico del personale in distacco sindacale

II. SEZIONE DIRIGENTI

Titolo IV INTRODUZIONE ALLA SEZIONE

Art. 19. Destinatari della sezione «Dirigenti»

Titolo V RELAZIONI SINDACALI

Art. 20. Confronto: materie

Art. 21. Contrattazione collettiva integrativa: materie

Titolo VI RAPPORTO DI LAVORO

Art. 22. Linee generali in materia di conferimento di incarichi dirigenziali

Titolo VII TRATTAMENTO ECONOMICO

Capo I Trattamento economico dei dirigenti di I fascia

Art. 23. Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia

Art. 24. Effetti dei nuovi trattamenti economici

Art. 25. Incrementi del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia

Capo II Trattamento economico dei dirigenti di II fascia

Art. 26. Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia

Art. 27. Effetti dei nuovi trattamenti economici

Art. 28. Incrementi del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia

Titolo VIII DISPOSIZIONI SPECIALI

Capo I Disposizioni per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e dell'Agenzia italiana del farmaco

Art. 29. Destinatari del presente Capo

Art. 30. Lavoro agile

Art. 31. Articolazione dell'orario di lavoro

Art. 32. Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

Art. 33. Struttura della retribuzione

Art. 34. Incrementi dello stipendio tabellare

Art. 35. Incrementi della retribuzione di posizione parte fissa

Art. 36. Incrementi dell'indennità di specificità medico-veterinaria

Art. 37. Indennità di specificità sanitaria

Art. 38. Effetti dei nuovi trattamenti economici

Art. 39. Incremento del Fondo risorse decentrate dei dirigenti sanitari

Capo II Disposizioni speciali per i dirigenti ENAC

Art. 40. Destinatari del presente Capo

Art. 41. Incrementi del trattamento economico fisso

Art. 42. Effetti dei nuovi trattamenti economici

Art. 43. Incrementi del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato

III. SEZIONE PROFESSIONISTI

Titolo I INTRODUZIONE ALLA SEZIONE

Art. 44. Destinatari della sezione «Professionisti»

Titolo II RELAZIONI SINDACALI

Art. 45. Confronto: materie

Art. 46. Contrattazione collettiva integrativa: materie

Titolo III DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 47. Trattamento di trasferta

Titolo IV DISPOSIZIONI SPECIALI

Capo I Area dei Professionisti

Art. 48. Destinatari del presente Capo

Art. 49. Incrementi del trattamento fisso

Art. 50. Effetti dei nuovi trattamenti economici

Art. 51. Incrementi del Fondo dell'Area dei professionisti

Capo II Area Medica

Art. 52. Destinatari del presente Capo

Art. 53. Lavoro agile

Art. 54. Articolazione dell'orario di lavoro

Art. 55. Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

Art. 56. Struttura della retribuzione dei professionisti medici

Art. 57. Incrementi del trattamento fisso

Art. 58. Effetti dei nuovi trattamenti economici

Art. 59. Incrementi dell'indennità di specificità medica

Art. 60. Incrementi del Fondo dell'Area medica

Capo III Professionisti ENAC

Art. 61. Destinatari del presente Capo

Art. 62. Incrementi dello stipendio tabellare

Art. 63. Effetti dei nuovi trattamenti economici

Art. 64. Incremento del Fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di prima qualifica professionale

Art. 65. Trattamento di trasferta

Tabella 1

Tabella 2

Tabella 3

Tabella 4

Tabella 5

Tabella 6

Tabella 7

Tabella 8

Tabella 9

Tabella 10

Tabella 11

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3



DICHIARAZIONE CONGIUNTA 4 DICHIARAZIONE CONGIUNTA

I. PARTE COMUNE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

APPLICAZIONE, DURATA, TEMPI E DECORRENZA

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all'art. 7, comma 2 del «CCNQ per la definizione della definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale» sottoscritto il 22 febbraio 2024», di seguito CCNQ 22 febbraio 2024.

2. Nella Provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata, per Ministeri ed enti pubblici non economici, ai sensi del decreto legislativo n. 354/1997 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976, come modificato dal decreto legislativo n. 272/2001.

3. Con il termine «amministrazione/i» si intendono tutte le pubbliche amministrazioni ricomprese nell'Area funzioni centrali ai sensi dell'art. 7, comma 2 del CCNQ 22 febbraio 2024.

4. Con il termine «agenzia/e», ove non specificato, si intendono l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL della preesistente Area VI.

5. Con il termine «ente/i» si intendono le amministrazioni, diverse da quelle di cui al comma 4, destinatarie dei precedenti CCNL della preesistente Area VI.

6. Con il termine «ministero/i» si intendono le amministrazioni destinarie dei precedenti CCNL della preesistente Area I.

7. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell'art. 70 del decreto legislativo n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell'amministrazione o ente interessato.

8. Con il termine «professionista/i» si intendono i professionisti cui è applicato il presente CCNL ai sensi del comma 1, ivi compresi quelli dell'area medica, negli enti ove è istituita.

9. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come «decreto legislativo n. 165/2001».

10. Il riferimento al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come «decreto legislativo n. 151/2001».

11. I riferimenti ai precedenti CCNL espressamente citati sono così indicati:

a) CCNL 16 novembre 2023, con cui si intende il «CCNL relativo al personale dell'Area funzioni centrali - triennio 2019-2021» sottoscritto il 16 novembre 2023;

b) CCNL 9 marzo 2020, con cui si intende il «CCNL relativo al personale dell'Area funzioni centrali - triennio 2016-2018» sottoscritto il 9 marzo 2020;

c) CCNL Area VI 21 luglio 2010, con cui si intende il «CCNL dell'area VI della dirigenza degli EPNE e delle Agenzie fiscali per il quadriennio 2006 - 2009 e biennio economico 2006-2007», sottoscritto il 21 luglio 2010;

d) CCNL ENAC 30 maggio 2007, con cui si intende il «CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 - biennio economico 2002-2003 relativo all'area dirigenziale ENAC», sottoscritto il 30 maggio 2007;

e) CCNL Area VI 1° agosto 2006, con cui si intende il «CCNL relativo al personale dirigente dell'Area VI per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003» sottoscritto il 1° agosto 2006;

f) CCNL Area I 21 aprile 2006, con cui si intende il «CCNL relativo al personale dirigente dell'Area I per il quadriennio 2002-2005 e biennio economico 2002-2003», sottoscritto il 21/04/2006.

12. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione, nei limiti del decreto legislativo n. 165/2001, le disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL, ove compatibili e non sostituite o abrogate da previsioni del presente CCNL o da norme legislative.

Art. 2.

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2024, sia per la parte giuridica che per la parte economica.

2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito *web* dell'ARAN e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.

4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata, almeno tre mesi prima della scadenza o, se firmato successivamente, entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sono presentate tre mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto o, se il presente contratto è firmato dopo tale scadenza, entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva e comunque in tempo utile per consentire l'apertura della trattativa. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.

6. L'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, nelle more della definizione del CCNL relativo al triennio 2025-2027, continua ad essere corrisposta nelle misure e con le modalità previste dall'art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio per il 2025).

7. Il presente CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione. L'interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto legislativo.

TITOLO II

RELAZIONI SINDACALI

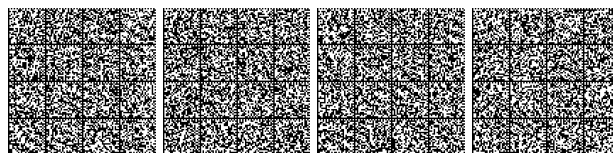
Capo I

SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI

Art. 3.

Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. Al fine di favorire la semplificazione procedurale è possibile attivare, anche a richiesta delle organizzazioni sindacali, modalità di riunione da remoto.



2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, che tenga conto del ruolo attribuito a ciascun dirigente o professionista in base alle leggi e ai contratti collettivi, nonché della peculiarità delle relative funzioni, che sia improntato alla correttezza dei comportamenti delle parti ed orientato alla prevenzione dei conflitti e che sia in grado di favorire la piena collaborazione al perseguimento delle finalità istituzionali.

3. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:

si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei dirigenti e professionisti;

si migliora la qualità delle decisioni assunte;

si sostengono la crescita professionale, la sicurezza e il miglioramento delle condizioni di lavoro, l'aggiornamento dei dirigenti e dei professionisti, nonché i processi di innovazione organizzativa, tecnologica e di riforma della pubblica amministrazione;

si promuovono modalità di lavoro che consentano una migliore armonizzazione della vita lavorativa con la vita privata e familiare.

4. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali - che si riferiscono esclusivamente ai dirigenti e professionisti del presente contratto - presso le amministrazioni si articolano nei seguenti modelli relazionali:

a) partecipazione;

b) contrattazione collettiva integrativa.

5. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione, di salute, sicurezza e condizioni di lavoro, o di tematiche aventi riflessi sul rapporto di lavoro nonché a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:

informazione;

confronto;

organismi paritetici di partecipazione.

6. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui all'art. 8 (contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure).

7. È istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter, decreto legislativo n. 165/2001. L'Osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L'Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati.

8. Alle organizzazioni sindacali sono garantite, ove ne ricorrano i presupposti, tutte le forme di accesso previste dalla disciplina di legge in materia di trasparenza.

9. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente, per il personale destinatario del presente CCNL, tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate.

10. Il presente articolo abroga l'art. 3 del CCNL 16 novembre 2023.

Dichiarazione congiunta n. 1

In relazione a quanto previsto dall'art. 3 (Obiettivi e strumenti), comma 7, le parti auspicano che l'Osservatorio a composizione paritetica composto dall'A.Ra.N. e dalle confederazioni sindacali rappresentative avvii i propri lavori in tempi celeri e valuti positivamente la possibilità di organizzarsi in articolazioni di comparto.

Art. 4.

Informazione

1. L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. Pertanto, essa è resa preventivamente e in forma scritta dalle amministrazioni ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 (contrattazione collettiva integrativa: soggetti), comma 2, secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l'informazione consiste nella trasmissione preventiva di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'amministrazione, ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 (contrattazione collettiva integrativa: soggetti), comma 2 al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla.

3. L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 (contrattazione collettiva integrativa: soggetti), comma 2, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.

4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi art. 20 (Confronto: materie), art. 21 (Contrattazione collettiva integrativa: materie), art. 45 (Confronto: materie) e art. 46 (Contrattazione collettiva integrativa: materie), nelle distinte sezioni del presente CCNL, prevedano il confronto o la contrattazione collettiva integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione. Sono altresì oggetto di sola informazione le materie di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 165/2001 ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il diritto di informativa alle organizzazioni sindacali.

5. Sono altresì oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 165/2001, ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni del personale. L'informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno cinque giorni prima dell'adozione degli atti. L'informazione relativa al piano triennale dei fabbisogni di personale ed alle modalità di attuazione degli stessi è seguita da un incontro di approfondimento con i soggetti sindacali di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti) comma 2. È, altresì, oggetto di sola informazione successiva la costituzione dei Fondi per il salario accessorio previsti dai CCNL.

6. I soggetti sindacali di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti), comma 2, del presente CCNL ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione collettiva integrativa, nonché, nelle amministrazioni ove non è istituito l'Organismo paritetico per l'innovazione di cui all'art. 6, i dati generali sugli andamenti occupazionali, anche in riferimento alle dotazioni organiche ed alle procedure concorsuali programmate.

7. Il presente articolo abroga l'art. 4 del CCNL 16 novembre 2023.

Art. 5.

Confronto

1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti), comma 2, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare.

2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali di cui al comma 1 degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per l'informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro cinque giorni lavorativi dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L'incontro può anche essere proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.

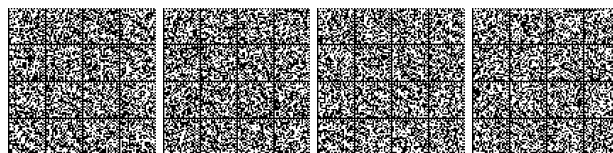
3. Sono oggetto di confronto le materie indicate all'art. 20 e all'art. 45 (Confronto: materie), nelle distinte sezioni del presente CCNL.

4. Il presente articolo abroga l'art. 5 del CCNL 16 novembre 2023.

Art. 6.

Organismo paritetico per l'innovazione

1. L'organismo paritetico per l'innovazione realizza, presso le amministrazioni pubbliche con almeno 30 unità di personale destinatario del presente CCNL, una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di categoria titolari della contrattazione collettiva integrativa su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo.



2. L'organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione, innovazione anche tecnologica e miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo - anche con riferimento al lavoro agile, alle politiche formative, allo stress lavoro correlato ad ai fenomeni di *burn-out*, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ai cambiamenti conseguenti a percorsi di transizione ecologia e digitale, incluso l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale (IA) - al fine di formulare proposte all'amministrazione o alle parti negoziali della contrattazione collettiva integrativa.

3. L'organismo è altresì la sede in cui esaminare l'implementazione di programmi di *mentorship* tra dirigenti/professionisti esperti e neo-assunti focalizzati sull'adozione dell'IA e delle tecnologie digitali, al fine di favorire sia la diffusione delle competenze digitali sia l'adozione consapevole delle nuove tecnologie all'interno della PA.

4. L'organismo paritetico per l'innovazione è istituito presso ogni amministrazione a livello nazionale o di sede unica. Le amministrazioni entro trenta giorni dalla sottoscrizione del CCNL provvedono, ove necessario, ad aggiornarne la composizione. Esso:

a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali titolari della contrattazione collettiva integrativa nazionale, nonché da una rappresentanza dell'amministrazione, con rilevanza pari alla componente sindacale;

b) si riunisce almeno due volte l'anno anche ad iniziativa della componente sindacale e, comunque, ogniquale volta l'amministrazione o le organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), manifestino un'intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale;

c) trasmette proprie proposte progettuali, all'esito dell'analisi di fattibilità, alle parti negoziali della contrattazione collettiva integrativa, sulle materie di competenza di quest'ultima, o all'amministrazione;

d) adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento e redige un *report* annuale delle proprie attività.

5. All'organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4, lettera a) e dall'amministrazione. In tali casi, l'organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto previsto al comma 4, lettera c).

6. Costituiscono oggetto di informazione, nell'ambito dell'organismo di cui al presente articolo, gli andamenti occupazionali del personale ed i dati sulle assenze di tutto il personale di cui all'art. 29 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale) del CCNL 9 marzo 2020.

7. Nel caso in cui l'organismo di cui al presente articolo non venga istituito entro il termine previsto dal comma 4, le materie del comma 2 diventano oggetto di confronto, ai sensi dell'art. 5 (Confronto) del presente CCNL, nel rispetto delle procedure ivi previste, fino alla sua istituzione.

8. Il presente articolo abroga l'art. 6 del CCNL 16 novembre 2023.

Art. 7.

Contrattazione collettiva integrativa: soggetti

1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge ad un unico livello presso ciascuna amministrazione, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, come individuata al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 4.

2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione collettiva integrativa sono:

a) i rappresentanti territoriali anche di livello nazionale delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL;

b) le rappresentanze sindacali aziendali costituite espressamente per la presente area contrattuale ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 dalle organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative per la sottoscrizione del CCNL della stessa area dirigenziale, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001.

3. La disciplina di cui al comma 2 lettera b) trova applicazione fino alla costituzione delle specifiche rappresentanze sindacali unitarie del personale destinatario del presente CCNL, ai sensi dell'art. 42, comma 9, del decreto legislativo n. 165/2001.

4. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.

5. Sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa le materie indicate dall'art. 21 e dall'art. 46 (Contrattazione collettiva integrativa: materie), nelle distinte sezioni del presente CCNL.

6. Il presente articolo abroga l'art. 7 del CCNL 16 novembre 2023.

Art. 8.

Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure

1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale, rappresenta un accordo unitario, si svolge in un'unica sessione negoziale, sia pure articolata in più incontri e si riferisce a tutte le materie indicate nelle due distinte sezioni del presente CCNL all'art. 21, comma 1 (Contrattazione collettiva integrativa: materie) e all'art. 46, comma 1 (Contrattazione collettiva integrativa: materie). Le materie di cui all'art. 21 (Contrattazione collettiva integrativa: materie), comma 1, lettera b) ed all'art. 46 (Contrattazione collettiva integrativa: materie), comma 1, lettera a), lettera b) e lettera c) sono negoziate con cadenza annuale. Per garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale annuale va avviata, di norma, entro il mese di aprile dell'anno di riferimento. A tal fine, prima dell'avvio della contrattazione collettiva integrativa, l'amministrazione fornisce compiuta ed esaustiva informativa sulla costituzione dei Fondi per il salario accessorio previsti dal CCNL.

2. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti), comma 4 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.

3. L'amministrazione convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti), comma 2, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione. La contrattazione collettiva integrativa annuale si avvia, di norma, entro il mese di aprile dell'anno di riferimento.

4. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 9 (Clausole di raffreddamento), qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione sulle materie indicate nelle distinte sezioni del presente CCNL.

5. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie indicate nelle distinte sezioni del presente CCNL ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 9 (Clausole di raffreddamento), l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del decreto legislativo n. 165/2001 è fissato in trenta giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.

6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.

7. Ai sensi dell'art. 40-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni ivi previste, conclusa la procedura di controllo interno di cui al comma 6, trasmettono entro dieci giorni l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo, corredata da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 6, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che ne accertano, congiuntamente, entro trenta giorni dal-



la data di ricevimento, la compatibilità economico-finanziaria. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.

8. I contratti collettivi integrativi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi.

9. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.

10. Il presente articolo abroga l'art. 8 del CCNL 16 novembre 2023.

Art. 9.

Clausole di raffreddamento

1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.

2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione collettiva integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate.

3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.

4. Il presente articolo abroga l'art. 9 del CCNL 16 novembre 2023.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI SU ISTITUTI NORMATIVI ED ECONOMICI

Capo I

DISPOSIZIONI COMUNI SU ISTITUTI NORMATIVI

Art. 10.

Linee generali per il lavoro agile

1. Il lavoro agile di cui alla legge n. 81/2017 è una delle possibili modalità di effettuazione della prestazione lavorativa per processi e attività di lavoro, previamente individuati dalle amministrazioni, per i quali sussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare con tale modalità. Esso è finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l'innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro.

2. Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. La prestazione lavorativa viene eseguita in modalità mista alternando giornate di lavoro all'interno dei locali dell'amministrazione e giornate di lavoro all'esterno di questi, senza una postazione fissa e predefinita. Per i lavoratori per i quali sia previsto per le attività in presenza un orario di lavoro, il lavoro agile si svolgerà entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale. Ove necessario per la tipologia di attività svolta dai lavoratori e/o per assicurare la protezione dei dati trattati, il lavoratore concorda con l'amministrazione i luoghi ove è possibile svolgere l'attività. In ogni caso, nella scelta dei luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza il dipendente è tenuto ad accertare la presenza delle condizioni che garantiscono la sussistenza delle condizioni minime di tutela della salute e sicurezza del lavoratore nonché la piena operatività della dotazione informatica ed ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee a garantire la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informa-

zioni in possesso dell'amministrazione che vengono trattate dal lavoratore stesso. A tal fine l'amministrazione consegna al lavoratore una specifica informativa in materia.

3. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto. Fatti salvi gli istituti contrattuali non compatibili con la modalità a distanza, il dipendente conserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza, ivi incluso il diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'amministrazione, con le precisazioni di cui al presente articolo.

4. L'adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria.

5. L'amministrazione, previo confronto di cui all'art. 20 (Confronto: materie), comma 1, lettera e) e all'art. 45 (Confronto: materie), comma 1, lettera g) individua le attività che possono essere effettuate in lavoro agile. Sono esclusi i lavori in turno e quelli che richiedono l'utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili.

6. L'amministrazione nel dare accesso al lavoro agile ha cura di conciliare le esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico, nonché con le specifiche necessità tecniche delle attività. Fatte salve queste ultime e fermi restando i diritti di priorità sanciti dalle normative tempo per tempo vigenti e l'obbligo da parte dei lavoratori di garantire prestazioni adeguate, l'amministrazione - previa contrattazione collettiva integrativa ai sensi dell'art. 21 (Contrattazione collettiva integrativa: materie), comma 1, lettera l) e dell'art. 46 (Contrattazione collettiva integrativa: materie), comma 1, lettera t) - avrà cura di facilitare l'accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure. In particolare, per i lavoratori che documentino particolari esigenze di salute o che assistano familiari con disabilità in situazione di gravità ai sensi della legge n. 104/1992 o che godano dei benefici previsti dal decreto legislativo n. 151/2001 a sostegno della genitorialità e per le altre casistiche individuate in sede di contrattazione collettiva integrativa, con l'accordo individuale di cui all'art. 11 (Accordo individuale) del CCNL 16 novembre 2023 è possibile estendere il numero di giorni di attività resa in modalità agile rispetto a quelle previste per il restante personale.

7. L'amministrazione garantisce al personale in lavoro agile le stesse opportunità rispetto alla incentivazione della *performance* e alle iniziative formative previste per tutti i dipendenti che prestano attività lavorativa in presenza.

8. Il presente articolo abroga l'art. 10 del CCNL 16 novembre 2023.

Art. 11.

Linee guida generali in materia di formazione

1. Nel quadro dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica amministrazione, la formazione costituisce un fattore decisivo di successo e una leva fondamentale nelle strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed efficacia delle amministrazioni. Con riferimento alla risorsa dirigenziale tale carattere diviene più pregnante per la criticità del ruolo della dirigenza nella realizzazione degli obiettivi anzidetti.

2. In relazione alle premesse enunciate al comma 1, la formazione e l'aggiornamento professionale sono assunti dalle amministrazioni come metodo permanente teso ad assicurare il costante aggiornamento delle competenze professionali tecniche e lo sviluppo delle competenze organizzative e manageriali necessarie allo svolgimento efficace dei rispettivi ruoli.

3. Le iniziative di formazione hanno carattere continuo e obbligatorio. A tali iniziative sono destinati adeguati investimenti finanziari nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti norme di legge in materia.

4. Gli interventi formativi, secondo le singole finalità, hanno sia contenuti di formazione al ruolo, sia contenuti specialistici in correlazione con specifici ambiti e funzioni su cui insiste l'attività del dirigente o del professionista.

5. Ciascuna amministrazione, secondo i rispettivi strumenti di bilancio e le specifiche sfere di autonomia e di flessibilità organizzativa ed operativa, definisce annualmente la quota delle risorse da destinare ai programmi di aggiornamento e di formazione dei dirigenti e dei professionisti, nel rispetto dei limiti finanziari di cui al comma 3, tenendo



conto dei propri obiettivi di sviluppo organizzativo, dell'analisi dei fabbisogni formativi e delle direttive generali in materia di formazione. In tale ambito le amministrazioni curano un aggiornamento biennale su tematiche di innovazione organizzativa, *leadership* e gestione del cambiamento.

6. Fermo restando il prioritario svolgimento delle attività lavorative necessarie ad assicurare il proseguo delle attività istituzionali, ciascuna amministrazione, nell'ambito delle risorse disponibili, garantisce ad ogni dirigente e professionista un numero minimo di ore di formazione annue, nel rispetto delle direttive impartite dal Dipartimento della funzione pubblica. Nell'ambito dei piani della formazione sono indicati gli obiettivi di ore di formazione da erogare nel corso dell'anno.

7. Le politiche formative sono definite da ciascuna amministrazione in conformità alle proprie linee strategiche e di sviluppo. Le iniziative formative sono realizzate, singolarmente o d'intesa con altre amministrazioni, anche in collaborazione con la Scuola Nazionale dell'amministrazione, le Università ed altri soggetti pubblici o privati, ivi compresi gli ordini professionali, nonché mediante il rafforzamento dello strumento della formazione a distanza su piattaforma telematica, anche in considerazione dell'esigenza di contemperare il diritto alla formazione con le risorse disponibili per tale finalità.

8. La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, viene concordata dall'amministrazione con gli interessati ed è considerata servizio utile a tutti gli effetti. Il personale può, inoltre, partecipare, senza oneri per l'amministrazione, a corsi di formazione ed aggiornamento professionale che siano, comunque, in linea con le finalità indicate nei commi che precedono. A tal fine può essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio della durata massima di tre mesi nell'arco di un anno.

9. Qualora l'amministrazione riconosca l'effettiva connessione delle iniziative di formazione e aggiornamento svolte dal personale ai sensi del comma 8 con l'attività di servizio e l'incarico affidato, può concorrere con un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.

10. Al finanziamento delle attività di formazione si provvede utilizzando una quota annua non inferiore all'1% del monte salari relativo al personale destinatario del presente CCNL. Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione e i canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali. È comunque fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di spesa per la formazione.

11. Il presente articolo abroga l'art. 26 del CCNL 9 marzo 2020.

Art. 12.

Pianificazione strategica di conoscenze e saperi

1. Le parti riconoscono l'importanza dell'attivazione di percorsi formativi differenziati per *target* di riferimento, al fine di promuovere lo sviluppo di conoscenze e competenze rispetto ad ambiti strategici comuni a tutti i dirigenti e professionisti che siano inseriti nell'ambito di appositi sistemi di accreditamento e che garantiscano alta qualificazione, tra cui interventi formativi sui temi dell'etica pubblica.

2. Le amministrazioni favoriscono misure formative finalizzate alla transizione digitale nonché interventi di supporto per l'acquisizione e l'arricchimento delle competenze digitali, in particolare quelle iniziali.

3. Le amministrazioni pongono particolare attenzione alla formazione per l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale e dei LLM (modelli linguistici di grandi dimensioni).

Art. 13.

Attività di affiancamento

1. Nel contesto dei processi di riforma digitale e di riorganizzazione, anche procedurale, della Pubblica amministrazione le parti sottolineano l'importanza di realizzare un sistema strutturato basato sullo scambio delle conoscenze, competenze e delle esperienze maturate nel tempo da parte della dirigenza già in servizio verso il personale dirigente neoassunto.

2. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, le amministrazioni possono prevedere idonee forme di affiancamento all'ingresso in favore dei dirigenti e professionisti neoassunti, in aggiunta agli eventuali corsi e/o scuole di formazione iniziale e di aggiornamento professionale organizzati dalle stesse.

3. Le amministrazioni a tal fine predispongono un elenco, periodicamente aggiornato, di dirigenti e professionisti in servizio che abbiano maturato almeno quindici anni di anzianità nella qualifica e prestato il proprio consenso a realizzare l'affiancamento a beneficio dei dirigenti o professionisti di cui al comma 2.

4. Ai soli fini del presente articolo, si considera neoassunto il dirigente e il professionista fino alla maturazione di due anni di servizio.

5. Il ruolo del dirigente o professionista mentore è quello di fornire supporto, informazioni, incoraggiamento e consiglio al dirigente e al professionista neoassunto sulla vita e l'esperienza lavorativa avuta in seno all'amministrazione di appartenenza. Il rapporto informale e paritario basato sulla fiducia reciproca che si instaura tra le parti deve condurre allo scambio delle competenze e delle esperienze acquisite negli anni dal mentore, contribuendo anche a trasferire al neoassunto la cultura e la missione dell'amministrazione, i codici e comportamenti informali esistenti, nonché la consapevolezza dei ruoli da assolvere. L'attività di affiancamento rientra tra le funzioni del dirigente o del professionista. Essa, se oggetto di specifico obiettivo assegnato al dirigente o professionista, è utile ai fini della valutazione della *performance* individuale.

6. Di norma, il mentore è una persona diversa dal dirigente superiore e non può relazionarsi con più di un dirigente o professionista per volta.

7. È nell'interesse del *mentee* (dirigente o professionista) assimilare e apprendere dal proprio mentore, con spirito collaborativo e diligenza. Quest'ultimo può chiedere di essere sollevato dall'attività di affiancamento per comprovate ragioni.

8. Il presente articolo abroga l'art. 18 del CCNL 16 novembre 2023.

Art. 14.

Obiettivi e strumenti di age management

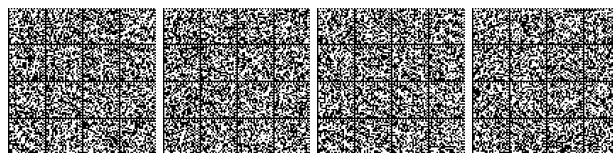
1. Nel quadro generale delle politiche di gestione dei dirigenti e dei professionisti, le amministrazioni devono porre particolare attenzione all'aumento dell'età media dei lavoratori, adottando strategie mirate per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) valorizzazione della persona lungo l'intero percorso professionale, garantendo opportunità adeguate per esprimere la professionalità acquisita e favorire lo sviluppo continuo delle competenze;
- b) promozione di ambienti di lavoro che sostengano la produttività individuale e l'efficienza organizzativa, rispettando le specificità e le esigenze personali;
- c) promozione delle migliori condizioni di salute possibili e prevenzione di malattie professionali e infortuni sul lavoro;
- d) formazione continua.

2. Gli obiettivi di cui al comma 1 potranno essere perseguiti, nel rispetto della normativa vigente e delle relazioni sindacali di cui al Titolo II, attraverso:

- a) la valorizzazione del ruolo attivo del dirigente o del professionista con maggiore esperienza all'interno dell'amministrazione, come portatore di un prezioso patrimonio di competenze e conoscenze da trasmettere alle nuove generazioni. A tal fine, le amministrazioni promuovono il dialogo intergenerazionale mediante adeguate forme di affiancamento per i neoassunti e momenti di formazione *peer-to-peer* volti a favorire lo scambio di competenze tra le diverse generazioni, riducendo così il rischio di isolamento e agevolando l'integrazione delle nuove risorse;
- b) l'introduzione di maggiore flessibilità nella gestione del lavoro del personale, ad esempio attraverso la promozione di modalità di lavoro a distanza e - per il personale con orario di lavoro - la definizione di orari che facilitino la conciliazione tra vita privata e professionale;
- c) il monitoraggio costante delle condizioni ambientali e di salute dei lavoratori;
- d) una revisione delle modalità di formazione e training con l'obiettivo di ritardare o eliminare il rischio di *skills obsolescence* del personale.

3. Le amministrazioni con consistenze di personale destinatario del presente CCNL superiore a 50 unità effettuano annualmente il monitoraggio delle politiche di *age management* poste in essere. Le risultanze di tale monitoraggio sono oggetto di confronto con i soggetti sindacali di cui all'art. 7.



Capo II

DISPOSIZIONI COMUNI SU ISTITUTI ECONOMICI

Art. 15.

Differenziazione della retribuzione di risultato

1. La retribuzione di risultato, la cui finalità è la remunerazione della *performance* individuale, è attribuita sulla base dei diversi livelli di valutazione della stessa conseguiti da dirigenti e professionisti, fermo restando che la sua erogazione può avvenire, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge in materia, solo a seguito del conseguimento di una valutazione positiva e non prima che la stessa sia stata formalizzata.

2. In sede di contrattazione collettiva integrativa, sono definiti criteri che garantiscano una effettiva e sostanziale differenziazione degli importi in corrispondenza dei differenti livelli di valutazione positiva, nel rispetto di quanto previsto dai commi 3, 4 e 5. Tra i criteri di differenziazione, oltre agli esiti della valutazione di *performance* individuale, può altresì tenersi conto della natura più o meno sfidante degli obiettivi assegnati.

3. Nell'ambito di quanto previsto dal comma 2, ai dirigenti e professionisti che conseguano le valutazioni più elevate, in base al sistema di valutazione adottato dall'amministrazione, è attribuita una retribuzione di risultato con importo più elevato di almeno il 30%, rispetto al valore medio pro-capite delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato correlata alla valutazione di *performance* individuale. Le amministrazioni che abbiano dato attuazione alla disciplina di cui al comma 6 possono definire un minor valore percentuale, comunque non inferiore al 20%.

4. La misura percentuale di cui al comma 3 è definita in sede di contrattazione collettiva integrativa sui criteri per la determinazione della retribuzione di risultato.

5. In sede di contrattazione collettiva integrativa è altresì definita una limitata quota massima di dirigenti e professionisti valutati, a cui viene attribuito il valore di retribuzione di risultato definito ai sensi del comma 3.

6. In sede di contrattazione collettiva integrativa è possibile correlare l'effettiva erogazione di una quota delle risorse destinate a retribuzione di risultato - anche aggiuntiva rispetto alle risorse precedentemente destinate - al raggiungimento di uno o più obiettivi d'impatto rilevanti ed oggettivamente misurabili, anche trasversali a più unità organizzative o riferiti all'azione dell'amministrazione nel suo complesso, direttamente collegati a benefici concreti e verificabili per la collettività o per l'utenza.

7. Il presente articolo abroga l'art. 19 del CCNL 16 novembre 2023.

Art. 16.

Welfare

1. Le amministrazioni disciplinano - in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 21 (Contrattazione collettiva integrativa: materie), comma 1, lettera *h*) e all'art. 46 (Contrattazione collettiva integrativa: materie), comma 1, lettera *p*) - misure di *welfare* integrativo in favore del personale di cui all'art. 1 (Campo di applicazione), comma 1 del presente contratto, tra i quali, a titolo esemplificativo:

a. iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi);

b. supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;

c. contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;

d. prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;

e. polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale;

f. altre categorie di beni e servizi che, in base alle vigenti norme fiscali, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità destinate a tale specifica finalità, da precedenti norme di legge o di contratto collettivo

nazionale, tra le quali l'art. 75 del CCNL Area VI del 1° agosto 2006, nonché, per la parte non coperta da tali risorse, mediante utilizzo di quota parte del fondo di cui all'art. 25 (Incrementi del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima fascia), all'art. 28 (Incrementi del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia), all'art. 39 (Incrementi del Fondo risorse decentrate dei dirigenti sanitari), all'art. 43 (Incrementi del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato), all'art. 51 (Incrementi del Fondo dell'area dei professionisti), all'art. 60 (Incrementi del Fondo dell'area medica) e all'art. 64 (Incremento del Fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di prima qualifica professionale).

3. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, lettera *e*) potrà avvenire mediante successiva istituzione di - ovvero adesione a - un fondo di assistenza sanitaria integrativa del Servizio sanitario nazionale. Il finanziamento a carico delle amministrazioni, che non dovrà determinare ulteriori o maggiori oneri, troverà copertura nelle risorse di cui al comma 2.

4. Il presente articolo abroga l'art. 20 del CCNL 16 novembre 2023.

Art. 17.

Indennità di bilinguismo

1. Ai sensi dell'art. 70, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, nei confronti dei dipendenti degli uffici territoriali della Provincia autonoma di Bolzano e della Provincia autonoma di Trento, aventi competenza regionale, continua ad essere erogata l'indennità di bilinguismo secondo i criteri e le modalità previste nei precedenti CCNL.

2. A decorrere dal 31 dicembre 2024 ed a valere dall'anno successivo, la misura economica dell'indennità di bilinguismo di cui al comma 1 è rideterminata in euro 300 mensili per dodici mensilità.

3. Per i dipendenti degli uffici territoriali della Regione Valle d'Aosta l'indennità di bilinguismo è fissata nella misura prevista per il personale di cui al comma 1.

4. Per il personale di cui ai commi 1 e 3 nella struttura della retribuzione è confermata la voce retributiva «indennità di bilinguismo».

Art. 18.

Trattamento economico del personale in distacco sindacale

1. Il trattamento economico del personale in distacco sindacale si compone:

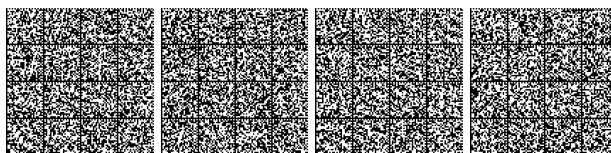
a. dello stipendio tabellare, degli eventuali assegni *ad personam* o RIA in godimento nonché - ove prevista - dell'indennità di esclusività;

b. di un elemento di garanzia della retribuzione, in una percentuale non inferiore al 60% e non superiore al 90% delle voci retributive conseguite dall'interessato nell'ultimo anno solare di servizio che precede l'attivazione del distacco, corrisposte a carico del corrispondente Fondo, tra quelli di cui agli articoli 48, 51, 68, 80, 89, 97, 105 del CCNL 9 marzo 2020 con esclusione dei compensi correlati ad incarichi *ad interim* e aggiuntivi e di altri compensi previsti da disposizioni di legge, eccezion fatta per i compensi incentivanti di cui alla legge n. 88 del 1989 ed all'art. 12 del decreto-legge n. 79/1997 convertito dalla legge n. 140/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le misure percentuali dell'elemento retributivo di cui al comma 1, lettera *b*), sono definite in sede di contrattazione collettiva integrativa ed il relativo onere è posto a carico del corrispondente Fondo, tra quelli di cui agli articoli 48, 51, 68, 80, 89, 97, 105 del CCNL 9 marzo 2020.

3. In sede di contrattazione collettiva integrativa è definita altresì la quota dell'elemento retributivo di cui al comma 1, lettera *b*) erogata con carattere di fissità e periodicità mensile, entro il tetto dei trattamenti in godimento erogati in precedenza all'interessato, aventi le medesime caratteristiche.

4. Anche in conseguenza di quanto previsto al comma 3, la natura delle diverse quote che compongono l'elemento di garanzia non subisce modifiche, agli effetti pensionistici e dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto, rispetto alle voci retributive precedentemente attribuite all'interessato; pertanto, non si determinano, in relazione a tali effetti, nuovi o maggiori oneri.



5. Per i distacchi in corso alla data di entrata in vigore del presente CCNL, la cui attivazione sia avvenuta prima del 2022, la percentuale di cui al comma 1, lettera *b*) è applicata al valore medio nell'anno 2021 delle voci retributive corrisposte a carico delle risorse del corrispondente Fondo, tra quelli di cui agli articoli 48, 51, 68, 80, 89, 97, 105 del CCNL 9 marzo 2020, con esclusione dei compensi correlati ad incarichi *ad interim* e aggiuntivi e di quelli previsti da disposizioni di legge.

6. In caso di distacco *part-time* o frazionato, l'elemento di garanzia è riproporzionato in base alla corrispondente percentuale di distacco.

7. La disciplina di cui al presente articolo è applicata, presso le singole amministrazioni, dalla data di decorrenza della contrattazione collettiva integrativa di cui ai commi 2 e 3, successiva a quella di sottoscrizione del presente CCNL.

8. Il presente articolo abroga l'art. 22 del CCNL 16 novembre 2023.

II. SEZIONE DIRIGENTI

TITOLO IV

INTRODUZIONE ALLA SEZIONE

Art. 19.

Destinatari della sezione «Dirigenti»

1. La presente sezione si applica ai dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all'art. 7, comma 2, del CCNQ 22 febbraio 2024.

2. Ai dirigenti sanitari del Ministero della salute e dell'Agenzia italiana del farmaco (d'ora in avanti «AIFA») nonché ai dirigenti ENAC, le disposizioni della presente sezione si applicano per quanto non espressamente disciplinato rispettivamente nel Titolo VIII, Capo I e Capo II.

TITOLO V

RELAZIONI SINDACALI

Art. 20.

Confronto: materie

1. Sono oggetto di confronto:

a) i criteri e i parametri oggettivi per la graduazione delle posizioni dirigenziali, correlate alle funzioni e alle connesse responsabilità;

b) i criteri dei sistemi di valutazione della *performance* dei dirigenti;

c) le linee di indirizzo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

d) le condizioni, i requisiti ed i limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale;

e) i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile;

f) le linee generali di riferimento per la pianificazione di attività formative e di aggiornamento, ivi compresa la individuazione, nel piano della formazione, dell'obiettivo di ore formative da erogare nel corso dell'anno;

g) le modalità per assicurare la presenza in servizio dei dirigenti del Ministero della salute appartenenti ai profili di medico chirurgo, veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo nei piani per le emergenze di carattere sanitario e della vigilanza;

h) la verifica della sussistenza delle condizioni per l'acquisizione delle risorse finanziarie da destinare all'ulteriore potenziamento dei fondi;

i) le procedure ed i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali, secondo principi di trasparenza, assicurando il rispetto delle previsioni di legge contenute nell'art. 19 del decreto legislativo

n. 165/2001, con riferimento, per quanto concerne la procedura, alla preventiva conoscibilità delle posizioni dirigenziali disponibili ed alla preventiva acquisizione delle disponibilità dei dirigenti interessati e, per quanto attiene ai criteri, alle attitudini e capacità professionali, ai risultati conseguiti in precedenza ed alla relativa valutazione di *performance* individuale, alle specifiche competenze organizzative possedute, alle esperienze di direzione attinenti all'incarico;

j) l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro nonché i criteri di flessibilità oraria per il personale di cui al Titolo V (Disposizioni speciali), Capo I (Disposizioni per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e dell'Agenzia italiana del farmaco) del CCNL 9 marzo 2020;

k) le materie oggetto dell'Organismo paritetico dell'innovazione, laddove e fintanto che lo stesso non sia stato costituito;

l) le risultanze del monitoraggio delle politiche di *age management* poste in essere dalle amministrazioni, ai sensi dell'art. 14 (Obiettivi e strumenti di *age management*), comma 3.

2. Il presente articolo abroga l'art. 24 del CCNL 16 novembre 2023.

Art. 21.

Contrattazione collettiva integrativa: materie

1. Sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa:

a) l'individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146/1990 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dalle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali;

b) la definizione di un diverso criterio di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione, quota destinata a retribuzione di risultato, nel rispetto dell'art. 51 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di seconda fascia) del CCNL 9 marzo 2020, e quota destinata al *welfare* integrativo di cui all'art. 16 (*welfare* integrativo);

c) i criteri per la determinazione della retribuzione di risultato; in tale ambito sono altresì definite le misure percentuali di cui all'art. 15 (Differenziazione della retribuzione di risultato), commi 2 e 5;

d) la definizione della quota di incremento della retribuzione di risultato dei dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi, in ragione dell'impegno richiesto, secondo la disciplina vigente, nel rispetto delle norme di legge in materia;

e) l'integrazione della retribuzione di risultato del dirigente nel caso di affidamento di un incarico *ad interim* per i periodi di sostituzione di altro dirigente, secondo la disciplina vigente, nonché nel caso di affidamento dell'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

f) i criteri per la definizione di speciali compensi, nell'ambito delle risorse destinate alla retribuzione di risultato, per il dirigente che realizzi un'invenzione industriale, secondo la disciplina vigente;

g) i criteri generali per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 33, comma 9, del CCNL Area VI 1° agosto 2006;

h) i criteri generali per la definizione dei piani di *welfare* integrativo, attivabili nei limiti delle risorse già destinate a tale specifica finalità e di quanto destinato ai sensi dell'art. 16 (*welfare* integrativo);

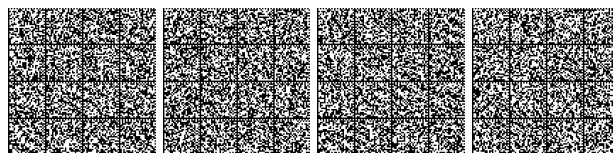
i) i criteri e i limiti per la corresponsione degli incentivi economici alla mobilità territoriale, di cui all'art. 30 (Incentivi economici alla mobilità territoriale) del CCNL 9 marzo 2020 e le complessive risorse ad essi destinate, nel rispetto del comma 2 di tale articolo;

j) i criteri e le risorse per l'applicazione della clausola di salvaguardia economica di cui all'art. 54 (Clausola di salvaguardia economica) del CCNL 9 marzo 2020, al fine di definire quanto demandato alla contrattazione collettiva integrativa da tale articolo;

k) la definizione di quanto demandato alla contrattazione collettiva integrativa dall'art. 18 (Trattamento economico del personale in distacco sindacale);

l) i criteri di priorità per l'accesso al lavoro agile e i casi in cui è possibile estendere il numero delle giornate di prestazione rese in modalità agile;

m) i criteri per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 36/2023.



2. La materia a cui si applica l'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure), comma 4, sono quelle di cui al comma 1, lettera a) e l).

3. Le materie a cui si applica l'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure), comma 5, sono quelle di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), m).

4. Il presente articolo abroga l'art. 25 del CCNL 16 novembre 2023.

TITOLO VI

RAPPORTO DI LAVORO

Art. 22.

Linee generali in materia di conferimento di incarichi dirigenziali

1. Tutti i dirigenti, appartenenti al ruolo dell'amministrazione e a tempo indeterminato, hanno diritto ad un incarico dirigenziale.

2. L'incarico dirigenziale è conferito a seguito di procedure trasparenti e con provvedimento motivato dell'amministrazione, nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia e degli atti adottati dalle amministrazioni previo confronto ai sensi dell'art. 5, in osservanza dei principi di trasparenza che gli stessi prevedono.

3. Per rendere effettivi i principi di cui al comma 2, in attuazione di quanto previsto dall'art. 19, comma 1-bis del decreto legislativo n. 165/2001, le amministrazioni rendono preventivamente conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, con adeguata programmazione dei tempi della procedura al fine di garantire il rispetto di quanto previsto al comma 1, il numero e la tipologia di posizioni dirigenziali che si rendono disponibili ed i criteri di scelta. Acquisiscono, inoltre, le disponibilità dei dirigenti interessati e le valutano.

4. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24 del decreto legislativo n. 165/2001 e di quanto previsto dai contratti collettivi.

5. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, con il provvedimento di conferimento l'amministrazione individua l'oggetto, la durata dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani ed ai programmi definiti dall'organo di vertice.

6. Tutti gli incarichi sono conferiti per un tempo determinato e possono essere rinnovati. La durata degli stessi è fissata nel rispetto delle durate minime e massime previste dalle vigenti disposizioni di legge.

7. Il presente articolo abroga l'art. 45 del CCNL 9 marzo 2020.

TITOLO VII

TRATTAMENTO ECONOMICO

Capo I

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI DI I FASCIA

Art. 23.

Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia

1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, dei dirigenti di prima fascia, definito dall'art. 27, comma 3, del CCNL 16 novembre 2023, nella misura di euro 60.102,87 è incrementato:

per l'anno 2022 di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;

per l'anno 2023, di importi mensili lordi, per tredici mensilità, corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;

con decorrenza 1° gennaio 2024, di euro 285,00 lordi mensili per tredici mensilità.

2. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021, come rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge n. 213/2023. L'erogazione disposta nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 145/2023, per le amministrazioni che vi abbiano provveduto, costituisce anticipazione di quanto dovuto, per l'anno 2024, ai sensi del comma 1 terzo alinea.

3. A seguito dell'applicazione del comma 1, il nuovo valore a regime annuo lordo per tredici mensilità dello stipendio tabellare dei dirigenti di prima fascia è rideterminato in euro 63.807,87.

4. Il valore della retribuzione di posizione parte fissa, definito dall'art. 27, comma 5, del CCNL 16 novembre 2023, è incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di euro 215,00 mensili lordi per tredici mensilità.

5. A seguito dell'applicazione del comma 4 il nuovo valore a regime annuo lordo per tredici mensilità della retribuzione di posizione parte fissa dei dirigenti di prima fascia è rideterminato in euro 42.598,20.

6. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità nonché gli eventuali assegni *ad personam*, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento di ciascun dirigente.

Art. 24.

Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 23 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia), commi 1 e 4 hanno effetto, in base alle norme vigenti in materia, sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita o di anzianità, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennità alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.

3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 23 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia), commi 1 e 4 hanno effetto, in base alle norme vigenti in materia, sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente triennio contrattuale. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di buonuscita e di anzianità, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio, provvedendo al recupero, a totale carico degli interessati, dei contributi non versati.

4. All'atto del conferimento di un incarico di livello dirigenziale generale è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.

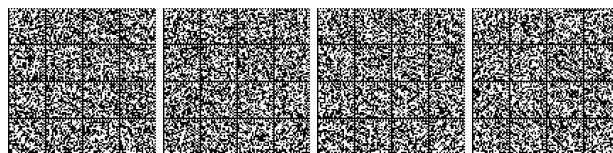
Art. 25.

Incrementi del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia è stabilmente incrementato dei valori percentuali di cui all'allegata tabella 1 da applicare al monte salari anno 2021 relativo ai dirigenti di prima fascia.

2. Le risorse di cui al comma 1 concorrono anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa, definiti ai sensi dell'art. 23 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia), comma 4 e, per la parte residuale, sono destinate a retribuzione di risultato e welfare.

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 121 della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (legge di bilancio 2025), con la decorrenza ivi indicata, ciascuna amministrazione, per proprie esigenze



organizzative o gestionali, può ulteriormente incrementare la parte variabile del presente fondo, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2021, relativo al personale destinatario del medesimo fondo, da destinare a retribuzione di risultato. I conseguenti oneri sono sostenuti, per le amministrazioni statali, a valere sull'apposito Fondo di cui al citato art. 1, comma 121 della legge n. 207 del 30 dicembre 2024, nel limite delle risorse ivi stanziare e, per le amministrazioni non statali, a valere su risorse appositamente stanziare a carico dei rispettivi bilanci.

4. I Ministeri incrementano la parte stabile del presente fondo nei limiti e con le decorrenze previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 aprile 2025 di attuazione dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 9 maggio 2025, n. 69.

5. Le amministrazioni non statali, per proprie esigenze organizzative o gestionali, possono incrementare la parte variabile del presente fondo, nel rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, a valere su risorse appositamente stanziare a carico dei rispettivi bilanci, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e previa certificazione della sostenibilità finanziaria da parte dell'organo di revisione.

6. Sono confermati, con le integrazioni di cui al presente articolo, l'art. 48 del CCNL 9 marzo 2020 e l'art. 29 del CCNL 16 novembre 2023.

Capo II

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI DI II FASCIA

Art. 26.

Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia

1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, dei dirigenti di seconda fascia, definito dall'art. 30, comma 3, del CCNL 16 novembre 2023 nella misura di euro 47.015,77 è incrementato:

per l'anno 2022 di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;

per l'anno 2023, di importi mensili lordi, per tredici mensilità, corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;

con decorrenza 1° gennaio 2024, di euro 230,00 lordi mensili per tredici mensilità.

2. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021, come rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge n. 213/2023. L'erogazione disposta nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 145/2023, per le amministrazioni che vi abbiano provveduto, costituisce anticipazione di quanto dovuto, per l'anno 2024, ai sensi del comma 1 terzo alinea.

3. A seguito dell'applicazione del comma 1, il nuovo valore a regime annuo lordo per tredici mensilità dello stipendio tabellare dei dirigenti di seconda fascia è rideterminato in euro 50.005,77.

4. Il valore della retribuzione di posizione parte fissa, definito dall'art. 30, comma 5, del CCNL 16 novembre 2023, è incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di euro 90,00 mensili lordi per tredici mensilità.

5. A seguito dell'applicazione del comma 4:

il nuovo valore a regime annuo lordo per tredici mensilità della retribuzione di posizione parte fissa dei dirigenti di seconda fascia è rideterminato in euro 14.515,11.

il nuovo valore massimo a regime della retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia di cui all'art. 52 (Retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali) del CCNL 9 marzo 2020 è rideterminato in euro 48.084,81 annui lordi per tredici mensilità, fermo restando quanto previsto dall'art. 22, comma 4, del CCNL Area VI il 21 luglio 2010.

6. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità nonché gli eventuali assegni *ad personam*, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento di ciascun dirigente.

Art. 27.

Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 26 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia) commi 1 e 4 hanno effetto, in base alle norme vigenti in materia, sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita o di anzianità, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennità alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.

3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 26 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia) commi 1 e 4 hanno effetto, in base alle norme vigenti in materia, sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente triennio contrattuale. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di buonuscita e di anzianità, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio, provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.

4. All'atto dell'attribuzione della qualifica dirigenziale o al conferimento di incarico di livello dirigenziale è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.

Art. 28.

Incrementi del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di seconda fascia è stabilmente incrementato dei valori percentuali di cui all'allegata tabella 2 da applicare al monte salari anno 2021 relativo ai dirigenti di seconda fascia.

2. Le risorse di cui al comma 1 concorrono anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione - parte fissa, definiti ai sensi dell'art. 26 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia), comma 4 e, per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato e *welfare*.

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 121 della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (legge di bilancio 2025), con la decorrenza ivi indicata, ciascuna amministrazione, per proprie esigenze organizzative o gestionali, può ulteriormente incrementare la parte variabile del presente fondo, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2021, relativo al personale destinatario del medesimo fondo, da destinare a retribuzione di risultato. I conseguenti oneri sono sostenuti, per le amministrazioni statali, a valere sull'apposito Fondo di cui al citato art. 1, comma 121 della legge n. 207 del 30 dicembre 2024, nel limite delle risorse ivi stanziare e, per le amministrazioni non statali, a valere su risorse appositamente stanziare a carico dei rispettivi bilanci.

4. I Ministeri incrementano la parte stabile del presente fondo nei limiti e con le decorrenze previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 aprile 2025 di attuazione dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 9 maggio 2025, n. 69.

5. Le amministrazioni non statali, per proprie esigenze organizzative o gestionali, possono incrementare la parte variabile del presente fondo, nel rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, a valere su risorse appositamente stanziare a carico dei rispettivi bilanci, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e previa certificazione della sostenibilità finanziaria da parte dell'organo di revisione.

6. Sono confermati, con le integrazioni di cui al presente articolo, l'art. 51 del CCNL 9 marzo 2020 e l'art. 32 del CCNL 16 novembre 2023.



TITOLO VIII

DISPOSIZIONI SPECIALI

Capo I

DISPOSIZIONI PER I DIRIGENTI SANITARI DEL MINISTERO DELLA SALUTE
E DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Art. 29.

Destinatari del presente Capo

1. Il presente Capo contiene le disposizioni speciali che si applicano ai dirigenti, anche a tempo determinato, del Ministero della salute di cui all'art. 17, comma 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Le predette disposizioni si applicano anche, ai sensi del comma 3-bis del citato art. 17, ai dirigenti dell'«AIFA» ivi indicati.

2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Capo, si applicano le disposizioni del presente contratto collettivo previste nella parte comune e nella sezione dirigenti.

3. Al personale di cui al presente capo si applica quanto previsto dall'art. 21-bis, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e dall'art. 1, comma 157 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Art. 30.

Lavoro agile

1. Ai dirigenti sanitari del Ministero della salute e dell'AIFA per i quali sia previsto un orario di lavoro settimanale, in caso di effettuazione di lavoro agile è riconosciuto il buono pasto. Ai fini dell'erogazione dello stesso, le ore di lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in modalità agile sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il dirigente avrebbe dovuto svolgere per la medesima giornata se avesse reso la prestazione in presenza.

Art. 31.

Articolazione dell'orario di lavoro

1. L'orario di lavoro di cui all'art. 56 (Orario di lavoro dei dirigenti privi di incarico di struttura complessa), comma 2, del CCNL 9 marzo 2020 è articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di continuità, che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana o che presentino particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici.

2. Tenuto conto delle peculiarità e della specificità dell'attività svolta, in via sperimentale e ferma restando la garanzia del livello di servizi resi all'utenza, gli enti, previo confronto di cui all'art. 20 (Confronto: materie) e limitatamente alle strutture che non erogano servizi o prestazioni sanitarie, possono articolare l'orario ordinario di cui al comma 1 su quattro giorni.

3. L'adesione all'articolazione oraria su quattro giorni da parte del dirigente è volontaria.

4. L'articolazione dell'orario di lavoro su quattro giorni comporta un riproporzionamento delle giornate di ferie annue nonché di tutte le altre assenze giornaliere dal servizio previste dalla legge e/o dai CCNL, fatto salvo il permesso per matrimonio.

Art. 32.

Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

1. Ai dirigenti di cui all'art. 56 (Orario di lavoro dei dirigenti privi di incarico di struttura complessa) del CCNL 9 marzo 2020 sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di diciotto ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

1-bis. A decorrere dal compimento del 60° anno di età, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, ai dipendenti sono riconosciute ulteriori 2 ore annuali.

2. I permessi di cui al presente articolo, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporta e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.

3. I permessi orari di cui al presente articolo:

a) non possono essere fruiti nella medesima giornata consecutivamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative. Fanno eccezione i permessi di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992 e i permessi e congedi disciplinati dal D. n. 151/2001;

b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi dieci giorni;

c) non sono fruibili per meno di un'ora.

4. Ai fini del computo del periodo di comporta, sei ore di permesso fruito su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.

5. I permessi orari di cui al presente articolo possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dirigente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del dirigente è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.

7. La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dirigente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dirigente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.

8. L'assenza per i permessi di cui al presente articolo è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

9. L'attestazione è inoltrata all'amministrazione dal dirigente oppure è trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.

10. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dirigente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l'assenza per malattia è giustificata mediante:

a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all'amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi;

b) attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 8 e 9 del presente articolo.

11. Analogamente a quanto previsto dal comma 10, nei casi in cui l'incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, degli esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l'assenza è giustificata mediante l'attestazione di presenza di cui al comma 10, lettera b).

12. Nell'ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è giustificata dall'attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 8, 9, 10.

13. Nel caso di dirigenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. I dirigenti interessati producono tale certificazione



all'amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto, ove sussistente. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 8, 9, 10 dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.

14. Resta ferma la possibilità per il dirigente, per le finalità di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi orari a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dal CCNL.

15. Il presente articolo abroga l'art. 36 del CCNL 16 novembre 2023.

Art. 33.

Struttura della retribuzione

1. La struttura della retribuzione dei dirigenti di cui al presente Capo si compone delle seguenti voci:

a. stipendio tabellare, comprensivo della indennità integrativa speciale conglobata, salvo quanto previsto dall'art. 76, comma 6, del CCNL Area I del 21 aprile 2006;

b. retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;

c. assegni personali, ove acquisiti e spettanti;

d. indennità di specificità medico-veterinaria, ove spettante in base a quanto previsto dall'art. 62 (Indennità di specificità medico-veterinaria) del CCNL 9 marzo 2020;

d-bis. indennità di esclusività di cui all'art. 21-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con la legge n. 25/2022, ove spettante;

d-ter. indennità di specificità sanitaria, ove spettante in base a quanto previsto all'art. 37 (Indennità di specificità sanitaria);

e. retribuzione di posizione parte fissa;

f. retribuzione di posizione parte variabile sulla base della graduazione delle funzioni;

g. indennità di incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi dell'art. 65 del CCNL 9 marzo 2020;

h. retribuzione di risultato, ai sensi dell'art. 69, comma 1, c) del CCNL 9 marzo 2020, ove spettante;

i. componenti retributive legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;

j. eventuali altre componenti retributive previste da disposizioni di legge, ove spettanti.

2. Il presente articolo abroga l'art. 37 del CCNL 16 novembre 2023.

Art. 34.

Incrementi dello stipendio tabellare

1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, dei dirigenti destinatari del presente Capo, definito dall'art. 39, comma 3 del CCNL 16 novembre 2023 nella misura di euro 47.015,77, è incrementato:

per l'anno 2022 di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;

per l'anno 2023, di importi mensili lordi, per tredici mensilità, corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;

con decorrenza 1° gennaio 2024, di euro 230,00 lordi mensili per tredici mensilità.

2. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo

vo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021, come rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge n. 213/2023. L'erogazione disposta nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 145/2023, per le amministrazioni che vi abbiano provveduto, costituisce anticipazione di quanto dovuto, per l'anno 2024, ai sensi del comma 1 terzo alinea.

3. A seguito dell'applicazione del comma 1, il nuovo valore a regime annuo lordo per tredici mensilità dello stipendio tabellare dei dirigenti di seconda fascia è rideterminato in euro 50.005,77.

4. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità, nonché gli eventuali assegni *ad personam*, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento di ciascun dirigente.

Art. 35.

Incrementi della retribuzione di posizione parte fissa

1. Il valore della retribuzione di posizione parte fissa definita, per i dirigenti di cui al presente Capo, dall'art. 40 del CCNL 16 novembre 2023 è incrementato a decorrere dal 1° gennaio 2024 degli importi mensili lordi per tredici mensilità di cui all'allegata tabella 3.

2. A seguito dell'applicazione del comma 1:

a) i nuovi valori annui lordi per tredici mensilità della retribuzione di posizione parte fissa sono rideterminati nelle misure di cui all'allegata tabella 4;

b) i nuovi valori annui lordi massimi per tredici mensilità della retribuzione di posizione sono rideterminati nelle misure di cui all'allegata tabella 5.

3. In caso di conferimento di incarico di livello superiore, il differenziale individuale di retribuzione di posizione di cui all'art. 63, comma 4, del CCNL 9 marzo 2020, corrisposto a carico del fondo di cui all'art. 68 del CCNL 9 marzo 2020 continua ad essere ridotto del 30%.

Art. 36.

Incrementi dell'indennità di specificità medico-veterinaria

1. Il valore dell'indennità di specificità medico-veterinaria definita dall'art. 62 (Indennità di specificità medico-veterinaria) del CCNL del 9 marzo 2020 è incrementata, a decorrere dal 1° gennaio 2024 di euro 685,88 annui lordi per tredici mensilità.

2. A seguito dell'applicazione del comma 1, il nuovo valore a regime annuo lordo per tredici mensilità dell'indennità di specificità medico-veterinaria è rideterminato, con le medesime decorrenze, in euro 9.162,22.

3. Alla corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo, nei nuovi valori di cui al comma 1, si continua a provvedere con Fondo risorse decentrate dei dirigenti sanitari.

Art. 37.

Indennità di specificità sanitaria

1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte dalla dirigenza inquadrata nei profili del ruolo sanitario diversi dai profili di dirigente medico e veterinario, con decorrenza 1° gennaio 2024, è istituita una specifica indennità, fissa e ricorrente, da corrispondersi per tredici mensilità, denominata «Indennità di specificità sanitaria».

2. L'indennità di cui al comma 1, per i dirigenti sanitari e delle professioni sanitarie, è definita nell'importo annuo lordo comprensivo della tredicesima mensilità, pari a euro 600,00.

3. Alla corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo si provvede con il Fondo risorse decentrate dei dirigenti sanitari.



Art. 38.

Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 34 (Incrementi dello stipendio tabellare) e dell'art. 35 (Incrementi della retribuzione di posizione parte fissa) hanno effetto, in base alle norme vigenti in materia, sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita o di anzianità, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennità alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 34 (Incrementi dello stipendio tabellare) e dell'art. 35 (Incrementi della retribuzione di posizione parte fissa) hanno effetto, in base alle norme vigenti in materia, sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente triennio contrattuale. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di buonuscita e di anzianità, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio, provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.

3. All'atto dell'attribuzione della qualifica dirigenziale o al conferimento di incarico di livello dirigenziale è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.

Art. 39.

Incremento del Fondo risorse decentrate dei dirigenti sanitari

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 il Fondo risorse decentrate destinato al personale di cui al presente capo è stabilmente incrementato di un importo pari all'1,93% del monte salari 2021.

2. Le risorse di cui al comma 1 concorrono anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa definiti ai sensi dell'art. 35 (Incrementi della retribuzione di posizione parte fissa), degli incrementi dell'indennità di specificità medico-veterinaria definiti ai sensi dell'art. 36 e all'istituzione dell'indennità di specificità sanitaria di cui all'art. 37; gli stessi possono essere destinati anche a *welfare*.

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 121 della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (legge di bilancio 2025), con la decorrenza ivi indicata, ciascuna amministrazione, per proprie esigenze organizzative o gestionali, può ulteriormente incrementare la parte variabile del presente fondo, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2021, relativo al personale destinatario del medesimo fondo, da destinare a retribuzione di risultato. I conseguenti oneri sono sostenuti, per le amministrazioni statali, a valere sull'apposito Fondo di cui al citato art. 1, comma 121 della legge n. 207 del 30 dicembre 2024, nel limite delle risorse ivi stanziato, e, per le amministrazioni non statali, a valere su risorse appositamente stanziato a carico dei rispettivi bilanci.

4. Sono confermati, con le integrazioni di cui al presente articolo, l'art. 68 del CCNL 9 marzo 2020 e l'art. 42 del CCNL 16 novembre 2023. È altresì confermato l'art. 69 del CCNL 9 marzo 2020.

Capo II

DISPOSIZIONI SPECIALI PER I DIRIGENTI ENAC

Art. 40.

Destinatari del presente Capo

1. Le clausole del presente Capo si applicano ai dirigenti dell'ENAC.

2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Capo, si applicano le disposizioni del presente contratto collettivo previste nella parte comune e nella sezione dirigenti.

Art. 41.

Incrementi del trattamento economico fisso

1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, dei dirigenti ENAC, definito dall'art. 44, comma 3 del CCNL 16 novembre 2023 nella misura di euro 69.074,01, è incrementato:

per l'anno 2022 di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;

per l'anno 2023, di importi mensili lordi, per tredici mensilità, corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;

con decorrenza 1° gennaio 2024, di euro 338,00 lordi mensili per tredici mensilità.

2. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021, come rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge n. 213/2023. L'erogazione disposta nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 145/2023, qualora l'amministrazione vi abbia provveduto, costituisce anticipazione di quanto dovuto, per l'anno 2024, ai sensi del comma 1 terzo alinea.

3. A seguito dell'applicazione del comma 1, il nuovo valore a regime annuo lordo per tredici mensilità dello stipendio tabellare dei dirigenti Enac è rideterminato in euro 73.468,01.

4. Il valore della retribuzione di posizione parte fissa, definito dall'art. 44, comma 5 del CCNL 16 novembre 2023, è incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di euro 90,00 mensili lordi per tredici mensilità.

5. A seguito dell'applicazione del comma 4:

il nuovo valore a regime annuo lordo per tredici mensilità della retribuzione di posizione parte fissa dei dirigenti Enac è rideterminato in euro 16.908,26;

il nuovo valore massimo a regime della retribuzione di posizione dei dirigenti Enac, di cui all'art. 44, comma 4 del CCNL 16 novembre 2023, è rideterminato in euro 48.928,26 annui lordi per tredici mensilità.

6. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità nonché gli eventuali assegni *ad personam*, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento di ciascun dirigente.

Art. 42.

Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 41 (Incrementi del trattamento economico fisso) commi 1 e 4 hanno effetto, in base alle norme vigenti in materia, sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita o di anzianità, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennità alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.

3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 41 (Incrementi del trattamento economico fisso) commi 1 e 4 hanno effetto, in base alle norme vigenti in materia, sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente triennio contrattuale. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di buonuscita e di anzianità, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio, provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.



4. All'atto del conferimento di incarico di livello dirigenziale è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.

Art. 43.

Incrementi del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 46 del CCNL 16 novembre 2023 è stabilmente incrementato di un importo pari al 2,23% del monte salari 2021.

2. Le risorse di cui al comma 2 concorrono anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa, definiti ai sensi dell'art. 41 (Incrementi del trattamento economico fisso) comma 4 e, per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato e *welfare*.

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 121 della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (legge di bilancio 2025), con la decorrenza ivi indicata, ciascuna amministrazione, per proprie esigenze organizzative o gestionali, può ulteriormente incrementare la parte variabile del presente fondo, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2021, relativo al personale destinatario del medesimo fondo, da destinare a retribuzione di risultato. I conseguenti oneri sono sostenuti, a valere su risorse appositamente stanziati a carico del bilancio dell'Ente.

4. L'Enac, per proprie esigenze organizzative o gestionali, può incrementare la parte variabile del presente fondo, nel rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, a valere su risorse appositamente stanziati a carico del proprio bilancio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e previa certificazione della sostenibilità finanziaria da parte dell'organo di revisione.

5. Sono confermati, con le integrazioni di cui al presente articolo, l'art. 80 del CCNL 9 marzo 2020 e l'art. 46 del CCNL 16 novembre 2023.

III. SEZIONE PROFESSIONISTI

TITOLO I

INTRODUZIONE ALLA SEZIONE

Art. 44.

Destinatari della sezione «Professionisti»

1. La presente sezione del contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai professionisti di cui all'art. 7, comma 2, del CCNQ 22 febbraio 2024, collocati nell'area dei professionisti e nell'area medica.

2. L'espressione «professionista/i», salvo diversa previsione, designa d'ora in avanti ed agli effetti della presente sezione del contratto il personale dipendente di cui al comma 1.

3. I professionisti destinatari del presente CCNL costituiscono, al pari della dirigenza, una risorsa fondamentale per il perseguimento degli obiettivi degli enti. Correlativamente, anche in ragione del duplice profilo di «professionisti» e di «dipendenti» investiti di particolari responsabilità, essi rappresentano un'area di funzioni di peculiare interesse sotto il profilo contrattuale.

4. Di qui l'inclusione dei professionisti in un'area di contrattazione comune con la dirigenza, ferma restando la fondamentale distinzione di ruoli e di funzioni e la conseguente necessità di una distinta disciplina contrattuale.

5. La particolare natura, lo spessore delle responsabilità e il grado di autonomia che caratterizzano lo svolgimento di dette funzioni sottolineano l'importanza e la delicatezza del ruolo che i professionisti esplicano

attraverso la prestazione degli apporti specialistici secondo la rispettiva professione da essi garantita all'ente a garanzia della correttezza del quotidiano operare e, per l'area legale, attraverso l'attività di patrocinio, rappresentanza e assistenza, consulenza e negoziazione assistita.

6. L'attività dei professionisti all'interno degli enti, sotto questo primo e fondamentale profilo, si svolge in conformità alle normative ed alle regole deontologiche che disciplinano l'esercizio delle rispettive professioni. I professionisti ne rispondono a norma di legge secondo i singoli ordinamenti professionali con l'assunzione delle conseguenti responsabilità.

7. Il rigoroso rispetto delle norme deontologiche che promanano dai rispettivi ordini professionali costituisce un vincolo primario per ciascun professionista.

8. Ciò posto, le parti rilevano che l'apporto dei professionisti, fermi restando gli ambiti di autonomia accennati, si iscrive in un contesto unitario che deve tendere al miglioramento dei livelli di efficienza, efficacia e qualità dei servizi istituzionali.

9. Tale aspetto postula, secondo la concorde valutazione delle parti, la necessità che l'attività del professionista, nel rigoroso rispetto degli ambiti di autonomia sul piano tecnico-professionale, si armonizzi con le logiche che governano l'attività dell'ente e con le dinamiche organizzative che le sottendono.

10. Sotto questo profilo, i professionisti si raccordano ai diversi livelli della struttura organizzativa per l'individuazione di obiettivi e priorità, in modo da garantire quella piena sintonia che è indispensabile per la realizzazione degli obiettivi dell'ente e per la migliore tutela dell'interesse pubblico cui l'attività istituzionale è finalizzata.

11. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente sezione, si applicano le disposizioni del presente contratto collettivo previste nella parte I - Parte comune.

TITOLO II

RELAZIONI SINDACALI

Art. 45.

Confronto: materie

1. Sono oggetto di confronto:

a) i criteri per la definizione delle procedure selettive per l'accesso ai livelli differenziati di professionalità del personale dell'area dei professionisti e relative risorse disponibili;

b) i criteri per l'affidamento e la revoca degli incarichi di coordinamento al personale dell'area dei professionisti;

c) i criteri dei sistemi di valutazione della *performance* del personale dell'area dei professionisti;

d) i criteri per l'affidamento e la revoca degli incarichi al personale dell'area medica;

e) i criteri dei sistemi di valutazione del personale dell'area medica;

f) i criteri per la graduazione delle posizioni del personale dell'area medica;

g) i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile;

h) le linee generali di riferimento per la pianificazione delle attività formative e di aggiornamento professionale;

i) le materie oggetto dell'Organismo paritetico dell'innovazione, laddove e fintanto che lo stesso non sia stato costituito;

j) l'articolazione delle tipologie di orario di lavoro di cui all'art. 54 (Articolazione dell'orario di lavoro);

k) le risultanze del monitoraggio delle politiche di *age management* poste in essere dalle amministrazioni ai sensi dell'art. 14 (Obiettivi e strumenti di *age management*), comma 3.

2. Il presente articolo abroga l'art. 49 del CCNL 16 novembre 2023.



Art. 46.

Contrattazione collettiva integrativa: materie

1. Sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa i criteri generali per:

a) la ripartizione del fondo dell'area dei professionisti di cui all'art. 89 (Fondo dell'Area dei professionisti) del CCNL 9 marzo 2020 fra le varie finalità di utilizzo;

b) la ripartizione del fondo dell'area medica di cui all'art. 97 (Fondo dell'Area medica) del CCNL 9 marzo 2020 fra le varie finalità di utilizzo;

c) la ripartizione del fondo dei professionisti dell'ENAC di cui all'art. 105 (Fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di prima qualifica professionale) del CCNL 9 marzo 2020 fra le varie finalità di utilizzo;

d) l'attribuzione delle indennità di cui all'art. 90, comma 1, lettera b), primo, secondo e terzo alinea del CCNL del personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel Comparto del personale degli enti pubblici non economici dell'11 ottobre 1996, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 101, comma 3 del CCNL Area VI 1° agosto 2006;

e) la determinazione della retribuzione di risultato del personale dell'area dei professionisti;

f) la determinazione della retribuzione di risultato del personale dell'area medica;

g) la definizione delle ulteriori iniziative ed interventi, correlati ad incentivazioni economiche, per valorizzare le prestazioni professionali del personale dell'area medica;

h) la destinazione delle risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997 all'incentivazione delle prestazioni del personale dell'area dei professionisti incaricati dello svolgimento delle specifiche attività;

i) l'eventuale rivalutazione degli importi dell'indennità di specificità medica e della componente fissa della retribuzione di posizione dell'area medica ai sensi dell'art. 3, comma 2, del CCNL del comparto enti pubblici non economici integrativo del personale area professionisti ed area medica sottoscritto in data 8 gennaio 2003, con oneri a carico delle risorse stabili del Fondo di cui all'art. 97 (Fondo dell'Area medica) del CCNL 9 marzo 2020;

j) l'eventuale rivalutazione degli importi massimi della retribuzione di posizione del personale dell'area medica ai sensi dell'art. 3, comma 4, del CCNL del comparto enti pubblici non economici integrativo del personale area professionisti ed area medica sottoscritto in data 8 gennaio 2003, con oneri a carico del Fondo di cui all'art. 97 (Fondo dell'Area medica) del CCNL 9 marzo 2020;

k) l'utilizzo delle risorse destinate a servizi sociali a favore del personale dell'area dei professionisti e dell'area medica per il rimborso, anche in misura parziale, degli oneri sostenuti dagli interessati per l'ulteriore copertura assicurativa, oltre quella già definita dall'amministrazione, con oneri a proprio carico sostenuti sulla base delle vigenti disposizioni di legge - tra cui l'art. 10 della legge n. 24/2017 - nonché di contratto collettivo nazionale;

l) la destinazione di risorse stabili del fondo per il trattamento accessorio dei professionisti al rimborso della quota annuale di iscrizione agli albi professionali, secondo la disciplina dell'art. 106 (Iscrizione agli albi professionali) del CCNL 9 marzo 2020;

m) la corresponsione ai professionisti - in luogo delle indennità previste dall'art. 90, comma 1, lettera b), primo, secondo e terzo alinea del CCNL del personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel Comparto del personale degli enti pubblici non economici dell'11 ottobre 1996 - di un'unica indennità di funzione professionale, secondo la disciplina dell'art. 101, comma 3 del CCNL Area VI 1° agosto 2006;

n) la corresponsione degli incentivi economici alla mobilità territoriale, di cui all'art. 30 (Incentivi economici alla mobilità territoriale) del CCNL 9 marzo 2020 e le complessive risorse ad essi destinate, nel rispetto del comma 2 di tale articolo;

o) la ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 3 dell'art. 45 del decreto legislativo n. 36/2023, con le modalità, alle condizioni e nei limiti ivi previsti;

p) l'attivazione dei piani di *welfare* integrativo nei limiti delle risorse già destinate a tali finalità e di quanto destinato ai sensi dell'art. 20 (*welfare* integrativo) del CCNL 16 novembre 2023;

q) le eventuali revisioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dell'Ente, della disciplina in materia di attività libero-professionale medica per il personale di cui al Titolo III, Capo II della presente sezione, anche con riguardo a quanto previsto dall'art. 19-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito nella legge n. 69/2021.

r) la definizione della misura percentuale dell'indennità di coordinamento dei professionisti ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CCNL comparto enti pubblici non economici integrativo del personale area professionisti ed area medica sottoscritto in data 8 gennaio 2003;

s) la definizione di quanto demandato alla contrattazione collettiva integrativa dall'art. 22 (Trattamento economico del personale in distacco sindacale) del CCNL 16 novembre 2023;

t) i criteri di priorità per l'accesso al lavoro agile e i casi in cui è possibile estendere il numero delle giornate di prestazione rese in modalità agile;

u) i criteri per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 36/2023.

2. La materia a cui si applica l'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure), comma 4 sono quelle di cui al comma 1, lettera q) e t). Alle restanti materie di cui al medesimo comma 1 si applica l'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure), comma 5.

3. Il presente articolo abroga l'art. 50 del CCNL 16 novembre 2023.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 47.

Trattamento di trasferta

1. Il presente articolo si applica ai professionisti di cui al Titolo IV - Capo I e II - comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 km dalla ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui il professionista venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella della trasferta.

2. Ai professionisti di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete:

a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave, ivi compresi i traghetti, gli aliscafi e le navi veloci, ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe o equiparate;

b) il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo nei casi preventivamente autorizzati ai sensi del comma 3.

3. Il professionista inviato in trasferta può essere autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto.

4. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al professionista spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in albergo di categoria fino a quattro stelle e della spesa per uno o due pasti giornalieri, nel limite di euro 26,50 per il primo pasto e di complessivi euro 53,00 per i due pasti. Per le trasferte fino a dodici ore e comunque non inferiori alle otto ore, compete solo il rimborso per il primo pasto.



Nei casi di trasferta continuativa nella medesima località, di durata non inferiore a trenta giorni, è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.

5. Il professionista inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.

6. Gli enti stabiliscono, con gli atti previsti dai rispetti ordinamenti ed in funzione delle proprie esigenze organizzative la disciplina della trasferta per gli aspetti di dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando, in particolare, il sistema di calcolo delle distanze, la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalità procedurali, con particolare riferimento all'uso dei mezzi di trasporto, i criteri e le condizioni per il richiamo in sede in presenza di particolari esigenze di servizio.

7. Le trasferte all'estero sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo con la precisazione che i rimborsi dei pasti di cui al comma 4 sono incrementati del 30%. Gli enti incrementano la percentuale di cui al presente comma in armonia con i criteri stabiliti dalle norme che disciplinano i trattamenti di trasferta all'estero del personale civile dell'amministrazione dello Stato.

8. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse previste nei bilanci dei singoli enti per tale specifica finalità, ad invarianza di spesa complessiva.

9. Il presente articolo, limitatamente al personale di cui al presente Titolo, disapplica e sostituisce l'art. 21 del «CCNL ad integrazione del CCNL per il personale non dirigente degli enti pubblici non economici stipulato il 16 febbraio 1999» del 14 febbraio 2001.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI SPECIALI

Capo I

AREA DEI PROFESSIONISTI

Art. 48.

Destinatari del presente Capo

1. Le clausole del presente Capo si applicano ai professionisti degli enti pubblici non economici collocati nell'area dei professionisti, già ricompresi nell'Area dirigenziale VI.

Art. 49.

Incrementi del trattamento fisso

1. Gli stipendi tabellari del personale ricompreso nell'Area dei professionisti, come stabiliti dall'art. 52, comma 2 del CCNL 16 novembre 2023 e dalla tabella 7 allegata al CCNL 16 novembre 2023, sono incrementati:

per l'anno 2022 di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;

per l'anno 2023, di importi mensili lordi, per tredici mensilità, corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;

con decorrenza 1° gennaio 2024, degli importi mensili lordi per tredici mensilità indicati nell'allegata tabella 6.

2. Gli importi annui lordi a regime degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati, a decorrere dal 1° gennaio 2024, nelle misure stabilite dalla allegata tabella 7.

3. Gli incrementi di cui al presente articolo devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021, come rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge n. 213/2023. L'erogazione disposta nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 145/2023, per le amministrazioni che vi abbiano provveduto, costituisce anticipazione di quanto dovuto, per l'anno 2024, ai sensi del comma 1 terzo alinea.

4. Le indennità dei professionisti legali e le indennità professionali dei professionisti di area diversa da quella legale, nei valori definiti ai sensi dell'art. 52, comma 4, del CCNL 16 novembre 2023, corrisposte a carico delle risorse del fondo di cui all'art. 51 (Incrementi del Fondo dell'Area dei professionisti), sono incrementate a decorrere dal 1° gennaio 2024, di euro 1.105,00 annui lordi, da corrispondersi per 12 mensilità.

5. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità nonché gli eventuali assegni *ad personam*, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento di ciascun professionista.

Art. 50.

Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 49 (Incrementi del trattamento fisso) hanno effetto, in base alle norme vigenti in materia, sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita o di anzianità, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennità alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. Gli effetti di cui al presente comma si producono con riferimento alle sole voci utili ai medesimi effetti, in base alle norme vigenti in materia.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 49 (Incrementi del trattamento fisso) hanno effetto, in base alle norme vigenti in materia, sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei professionisti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente triennio contrattuale. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di buonuscita e di anzianità, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita, provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.

3. Sono confermati l'art. 98, comma 3 e l'art. 99, comma 3, del CCNL Area VI - 1° agosto 2006.

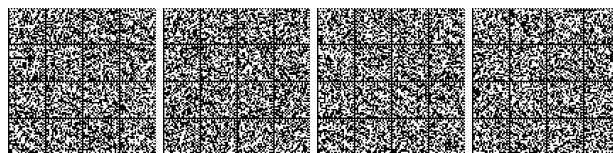
Art. 51.

Incrementi del Fondo dell'Area dei professionisti

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il Fondo dell'Area dei professionisti di cui all'art. 54 del CCNL 16 novembre 2023, è incrementato del 3,64%, calcolato sul monte salari anno 2021 relativo all'Area dei professionisti.

2. Le risorse di cui al comma 1 concorrono anche al finanziamento degli incrementi, di cui dell'art. 49 (Incrementi del trattamento fisso), comma 4; gli stessi possono essere destinati anche a *welfare*.

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 121 della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (legge di bilancio 2025), con la decorrenza ivi indicata, ciascuna amministrazione, per proprie esigenze organizzative o gestionali, può ulteriormente incrementare la parte variabile del presente fondo, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2021, relativo al personale desti-



natario del medesimo fondo, da destinare a retribuzione di risultato. I conseguenti oneri sono sostenuti a valere su risorse appositamente stanziare a carico dei bilanci dei singoli enti.

4. Gli enti, per proprie esigenze organizzative o gestionali, possono ulteriormente incrementare la parte variabile del presente fondo, nel rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, a valere su risorse appositamente stanziare a carico dei rispettivi bilanci, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e previa certificazione della sostenibilità finanziaria da parte dell'organo di revisione.

5. È confermata la disciplina del Fondo dell'Area dei professionisti contenuta nei precedenti CCNL del personale di cui al presente Capo. Resta fermo quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.

Capo II *AREA MEDICA*

Art. 52.

Destinatari del presente Capo

1. Le clausole del presente Capo si applicano ai professionisti degli enti previdenziali collocati nell'area medica.

Art. 53.

Lavoro agile

1. Ai professionisti dell'Area medica per i quali è previsto un orario di lavoro settimanale, in caso di effettuazione di lavoro agile è riconosciuto il buono pasto. Ai fini dell'erogazione dello stesso, le ore di lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in modalità agile sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il professionista avrebbe dovuto svolgere per la medesima giornata se avesse reso la prestazione in presenza.

Art. 54.

Articolazione dell'orario di lavoro

1. L'orario di lavoro di cui all'art. 89 (Orario di lavoro), comma 2, del CCNL Area VI del 1° agosto 2006 è articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di continuità che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana o che presentino particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici.

2. Tenuto conto delle peculiarità e della specificità dell'attività svolta, in via sperimentale e ferma restando la garanzia del livello di servizi resi all'utenza, gli enti, previo confronto di cui all'art. 45 (Confronto: materie) e limitatamente alle strutture che non erogano servizi o prestazioni sanitarie, possono articolare l'orario ordinario di lavoro di cui al comma 1 su quattro giorni.

3. L'adesione all'articolazione oraria su quattro giorni da parte del professionista è volontaria.

4. L'articolazione dell'orario di lavoro su quattro giorni comporta un riproporzionamento delle giornate di ferie annue nonché di tutte le altre assenze giornaliere dal servizio previste dalla legge e/o dai CCNL, fatto salvo il permesso per matrimonio.

Art. 55.

Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

1. Ai professionisti medici di cui al presente Capo sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

1-bis. A decorrere dal compimento del 60° anno di età, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, ai professionisti medici sono riconosciute ulteriori 2 ore annuali.

2. I permessi di cui al presente articolo, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporta e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.

3. I permessi orari di cui al presente articolo:

a) non possono essere fruiti nella medesima giornata consecutivamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative. Fanno eccezione i permessi di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992 e i permessi e congedi disciplinati dal decreto legislativo n. 151/2001;

b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi dieci giorni;

c) non sono fruibili per meno di un'ora.

4. Ai fini del computo del periodo di comporta, sei ore di permesso fruito su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.

5. I permessi orari di cui al presente articolo possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del professionista viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del professionista è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.

7. La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal professionista nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dirigente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.

8. L'assenza per i permessi di cui al presente articolo è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

9. L'attestazione è inoltrata all'amministrazione dal professionista oppure è trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.

10. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del professionista conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l'assenza per malattia è giustificata mediante:

a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all'amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi;

b) attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 8 e 9 del presente articolo.

11. Analogamente a quanto previsto dal comma 10, nei casi in cui l'incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, degli esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l'assenza è giustificata mediante l'attestazione di presenza di cui al comma 10, lettera b).

12. Nell'ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è giustificata dall'attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 8, 9, 10.



13. Nel caso di professionisti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. I professionisti interessati producono tale certificazione all'amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto, ove sussistente. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 8, 9, 10 dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.

14. Resta ferma la possibilità per il professionista, per le finalità di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi orari a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dal CCNL.

15. Il presente articolo abroga l'art. 57 del CCNL 16 novembre 2023.

Art. 56.

Struttura della retribuzione dei professionisti medici

1. La retribuzione dei professionisti medici disciplinati nel presente Capo si articola nelle seguenti voci:

- a) stipendio tabellare;
- b) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- c) indennità di specificità medica;
- d) retribuzione di posizione;
- e) retribuzione di risultato, ove spettante;
- f) indennità di esclusività, ove spettante in base alla disciplina di cui all'art. 1, commi 156 e 157 della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
- g) specifico trattamento economico per i medici di seconda fascia con incarico quinquennale, ove spettante;
- h) compensi relativi alle condizioni di lavoro, ove spettanti, nei casi previsti dal CCNL;
- i) altri emolumenti previsti dal CCNL e da disposizioni di legge.

2. Il presente articolo abroga l'art. 58 del CCNL 16 novembre 2023.

Art. 57.

Incrementi del trattamento fisso

1. Gli stipendi tabellari del personale ricompreso nell'Area medica, come stabiliti dall'art. 59, comma 2, del CCNL 16 novembre 2023 e dalla tabella 9 allegata al CCNL 16 novembre 2023, sono incrementati:

per l'anno 2022 di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;

per l'anno 2023, di importi mensili lordi, per tredici mensilità, corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;

con decorrenza 1° gennaio 2024, degli importi mensili lordi per tredici mensilità indicati nell'allegata tabella 8.

2. Gli importi annui lordi a regime degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati, a decorrere dal 1° gennaio 2024, nelle misure stabilite dalla allegata tabella 9.

3. Gli incrementi di cui al presente contratto devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021, come rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge n. 213/2023. L'erogazione disposta nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 3 del decreto-

legge n. 145/2023, per le amministrazioni che vi abbiano provveduto, costituisce anticipazione di quanto dovuto, per l'anno 2024, ai sensi del comma 1 terzo alinea.

4. Le componenti fisse della retribuzione di posizione dei medici, nei valori definiti ai sensi dell'art. 59, comma 4, del CCNL 16 novembre 2023, corrisposte a carico del fondo di cui all'art. 60 (Incrementi del Fondo dell'Area medica), sono incrementate, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di euro 1.040,00 annui lordi, da corrispondersi per dodici mensilità.

5. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità nonché gli eventuali assegni *ad personam*, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento di ciascun professionista dell'area medica.

Art. 58.

Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 57 (Incrementi del trattamento fisso) hanno effetto, in base alle norme vigenti in materia, sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita o di anzianità, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennità alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 57 (Incrementi del trattamento fisso) hanno effetto in base alle norme vigenti in materia, sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei professionisti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente triennio contrattuale. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di buonuscita e di anzianità, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile si considerano gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio, provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.

3. Si conferma quanto previsto dagli articoli 104, comma 3, e 105, comma 3, del CCNL Area VI - 1° agosto 2006.

Art. 59.

Incrementi dell'indennità di specificità medica

1. Il valore dell'indennità di specificità medica è incrementato a decorrere dal 1° gennaio 2024 di euro 769,81 annui lordi per tredici mensilità.

2. Alla corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo, nei nuovi valori di cui al comma 1, si continua a provvedere con il fondo di cui all'art. 97 (Fondo dell'Area medica) del CCNL 9 marzo 2020.

Art. 60.

Incrementi del Fondo dell'Area medica

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 il Fondo dell'Area medica di cui all'art. 61 del CCNL 16 novembre 2023, è incrementato del 3,46%, calcolato sul monte salari anno 2021 relativo all'Area medica.

2. Le risorse di cui al comma 1 concorrono anche al finanziamento degli incrementi, decorrenti dal 1° gennaio 2024, di cui all'art. 57 (Incrementi del trattamento fisso), comma 4, ed agli incrementi dell'indennità di specificità medico-veterinaria di cui all'art. 59 (Incrementi dell'indennità di specificità medico-veterinaria); gli stessi possono essere destinati anche a *welfare*.

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 121 della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (legge di bilancio 2025), con la decorrenza ivi indicata, ciascuna amministrazione, per proprie esigenze organizzative o gestionali, può ulteriormente incrementare la parte variabile del presente fondo, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2021, relativo al personale desti-



natario del medesimo fondo, da destinare a retribuzione di risultato. I conseguenti oneri sono sostenuti a valere su risorse appositamente stanziare a carico dei bilanci dei singoli enti.

4. Gli enti, per proprie esigenze organizzative o gestionali, possono ulteriormente incrementare la parte variabile del presente fondo, nel rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, a valere su risorse appositamente stanziare a carico dei rispettivi bilanci, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e previa certificazione della sostenibilità finanziaria da parte dell'organo di revisione.

5. È confermata la disciplina del Fondo dell'Area medica contenuta nei precedenti CCNL del personale di cui al presente Capo. Resta fermo quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del D. n. 75/2017.

Capo III

PROFESSIONISTI ENAC

Art. 61.

Destinatari del presente Capo

1. Le clausole del presente Capo si applicano ai professionisti dell'ENAC ricompresi nel campo di applicazione del presente CCNL.

2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Capo, si applicano le disposizioni comuni a tutti i professionisti, con esclusione dell'art. 47 (Trattamento di trasferta).

Art. 62.

Incrementi dello stipendio tabellare

1. Gli stipendi tabellari, stabiliti dall'art. 65, comma 2, del CCNL 16 novembre 2023 e alla tabella 11 allegata al CCNL 16 novembre 2023, relativi ai professionisti di prima qualifica, sono incrementati:

per l'anno 2022 di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;

per l'anno 2023, di importi mensili lordi, per tredici mensilità, corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;

con decorrenza 1° gennaio 2024, degli importi mensili lordi per tredici mensilità indicati nell'allegata tabella 10.

2. Gli importi annui degli stipendi tabellari, a regime, risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati, a decorrere dal 1° gennaio 2024, nelle misure stabilite dalla allegata tabella 11.

3. Gli incrementi di cui al presente contratto devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021, come rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge n. 213/2023. L'erogazione disposta nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 145/2023, per le amministrazioni che vi abbiano provveduto, costituisce anticipazione di quanto dovuto, per l'anno 2024, ai sensi del comma 1 terzo alinea.

4. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità nonché gli eventuali assegni *ad personam*, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento di ciascun professionista.

Art. 63.

Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 62 (Incrementi dello stipendio tabellare) hanno effetto, in base alle norme vigenti in materia, sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita o

di anzianità, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennità alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 62 (Incrementi dello stipendio tabellare) hanno effetto, in base alle norme vigenti in materia, sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei professionisti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente triennio contrattuale. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di buonuscita e di anzianità, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile si considerano gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio, provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.

3. Resta confermato quanto previsto dall'art. 80, comma 3 del CCNL ENAC del 30 maggio 2007, quadriennio normativo 2002-2005.

Art. 64.

Incremento del Fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di prima qualifica professionale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il Fondo di cui all'art. 67 del CCNL 16 novembre 2023, è incrementato dell'1,41%, calcolato sul monte salari anno 2021 relativo all'Area dei professionisti di prima qualifica professionale. Gli incrementi di cui al presente comma possono essere destinati anche a *welfare*.

2. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 121 della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (legge di bilancio 2025), con la decorrenza ivi indicata, l'Enac, per proprie esigenze organizzative o gestionali, può ulteriormente incrementare la parte variabile del presente fondo, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2021, relativo al personale destinatario del medesimo fondo, da destinare a retribuzione di risultato. I conseguenti oneri sono sostenuti a valere su risorse appositamente stanziare a carico del bilancio dell'Ente.

3. Gli enti, per proprie esigenze organizzative o gestionali, possono ulteriormente incrementare la parte variabile del presente fondo, nel rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, a valere su risorse appositamente stanziare a carico dei rispettivi bilanci, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e previa certificazione della sostenibilità finanziaria da parte dell'organo di revisione.

4. È confermato, con le integrazioni di cui al presente articolo, l'art. 105 del CCNL 9 marzo 2020.

Art. 65.

Trattamento di trasferta

1. In sede di contrattazione collettiva integrativa l'ENAC può incrementare il valore dell'indennità oraria di trasferta di cui alla lettera d), del comma 1, dell'art. 48, del CCNL RAI 14 luglio 1997, come sostituita dall'art. 67, comma 1, del CCNL per il personale non dirigente dell'ENAC quadriennio normativo 1998 - 2001 e biennio economico 1998 - 1999 del 19 dicembre 2001, nel limite di un ulteriore 20%. I relativi oneri, per la parte non coperta da maggiori entrate, sono posti a carico del Fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di prima qualifica professionale di cui all'art. 64.

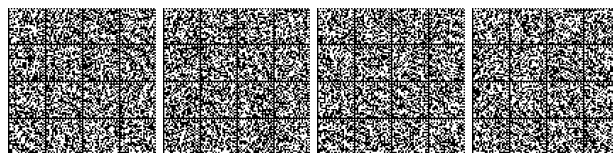


Tabella 1
Incrementi del Fondo per il finanziamento della
retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di prima
fascia

Valori %

Tipologie di amministrazioni	Incremento % dal 1.1.2024
Ministeri	4,04%
Agenzie Fiscali	4,20%
Enti pubblici non economici	4,17%
AGID	3,55%

Tabella 2
Incrementi del Fondo per il finanziamento della
retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di
seconda fascia

Valori %

Tipologie di amministrazioni	Incremento % dal 1.1.2024
Ministeri	3,03%
Agenzie Fiscali	3,40%
Enti pubblici non economici	3,95%
CNEL	3,02%
AGID	3,26%

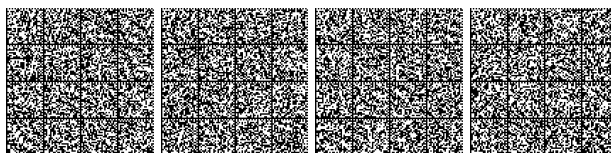


Tabella 3**Incrementi della retribuzione di posizione parte fissa**

Valori in Euro annui lordi per 13 mesi

Tipologia di incarico	Dal 1.1.2024
Incarico di struttura complessa	1.311,00
Incarico di struttura semplice	1.148,00
Incarico di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo	782,00
Incarico di natura professionale conferibile ai dirigenti con meno di cinque anni di attività, svolta anche nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, che abbiano superato il periodo di prova	459,00

Tabella 4**Retribuzione di posizione parte fissa**

Valori in Euro annui lordi per 13 mesi

Tipologia di incarico	Dal 1.1.2024
Incarico di struttura complessa	15.056,11
Incarico di struttura semplice	13.181,00
Incarico di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo	8.986,00
Incarico di natura professionale conferibile ai dirigenti con meno di cinque anni di attività, svolta anche nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, che abbiano superato il periodo di prova	5.272,00

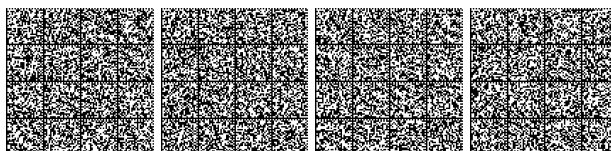


Tabella 5**Nuovi valori massimi della retribuzione di posizione**

Valori in Euro annui lordi per 13 mesi

Tipologia di incarico	Valori in Euro annui lordi per 13 mesi
Incarico di struttura complessa	52.491,00
Incarico di struttura semplice	44.181,00
Incarico di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo	31.486,00
Incarico di natura professionale conferibile ai dirigenti con meno di cinque anni di attività, svolta anche nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, che abbiano superato il periodo di prova	25.872,00

Tabella 6**Professionisti - EPNE****Incrementi mensili della retribuzione tabellare**

Valori in Euro mensili da corrispondere in 13 mensilità.

Area	Posizione economica	Dal 1.1.2024
PROFESSIONISTI	II livello	222,01
	I livello	235,00

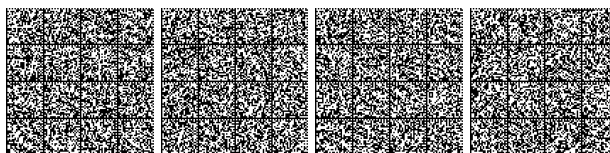


Tabella 7
Professionisti - EPNE
Nuova retribuzione tabellare annua

Valori in Euro annui per 12 mensilità a cui aggiungere la tredicesima mensilità.

Area	Posizione economica	Dal 1.1.2024
PROFESSIONISTI	II livello	48.525,22
	I livello	42.105,94

Tabella 8
Medici - EPNE
Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro mensili da corrispondere in 13 mensilità.

Area	Posizione economica	Dal 1.1.2024
MEDICA	II livello - tempo pieno	239,73
	I livello - tempo pieno	191,27
	II livello - tempo definito	179,52
	I livello - tempo definito	136,93

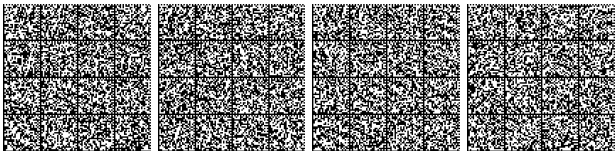


Tabella 9**Medici - EPNE****Nuova retribuzione tabellare annua**

Valori in Euro annui per 12 mensilità a cui aggiungere la tredicesima mensilità.

Area	Posizione economica	Dal 1.1.2024
MEDICA	II livello - tempo pieno	48.365,53
	I livello - tempo pieno	38.588,32
	II livello - tempo definito	36.217,80
	I livello - tempo definito	27.626,32

Tabella 10**Professionisti della prima qualifica professionale - ENAC****Incrementi mensili della retribuzione tabellare**

Valori in Euro mensili da corrispondere in 13 mensilità.

Livelli economici di professionalità	Dal 1 gennaio 2024
P I 4 super	326,94
P I 4	302,64
P I 3	221,72
P I 2	189,35
P I 1	173,18

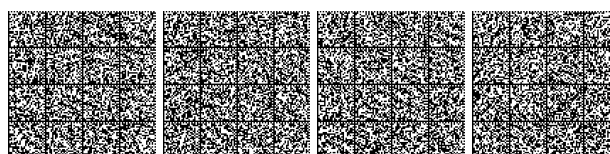


Tabella 11**Professionisti della prima qualifica professionale - ENAC****Nuova retribuzione tabellare annua**

Valori in Euro annui per 12 mensilità a cui aggiungere la tredicesima mensilità.

Livelli economici di professionalità	Dal 1 gennaio 2024
P I 4 super	65.497,59
P I 4	60.628,91
P I 3	44.418,51
P I 2	37.933,50
P I 1	34.693,25

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti concordano sulla necessità che il legislatore avvii un percorso di graduale armonizzazione degli istituti economici e delle tutele previste dalla legge per i professionisti dell'Area medica degli EPNE, a cui si applica il presente contratto.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

Le parti auspicano un rapido avvio della stagione negoziale 2025-2027 con l'emanazione del relativo atto di indirizzo al fine di realizzare un tendenziale allineamento tra periodo contrattuale di riferimento ed entrata in vigore del relativo CCNL.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4

Le parti concordano sulla necessità di procedere, nel prossimo rinnovo contrattuale 2025-2027, ad una complessiva rivisitazione del sistema di classificazione e di progressione dei professionisti nonché della struttura della retribuzione di tale personale al fine di risolvere le problematiche connesse agli attuali livelli differenziati di professionalità. Nelle more restano confermate le previsioni dei precedenti CCNL ed in particolare l'art. 55 del CCNL 16 novembre 2023 che conferma la copertura anno per anno dei posti in organico rimasti vacanti nel II livello differenziale di professionalità.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Dichiarazione congiunta A.Ra.N. - Commissariato di Governo per la Provincia di Bolzano

L'Aran ed il Commissario di Governo per la Provincia di Bolzano dichiarano che, ai sensi dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 752 del 1976 e successive modificazioni ed integrazioni, il Commissario stesso, per il tramite di un suo delegato, ha partecipato alle trattative relative alla definizione dell'indennità di bilinguismo di cui all'art. 17 (Indennità di bilinguismo). Pertanto, tale tematica non potrà essere suscettibile di ulteriori integrazioni con i successivi accordi cui rinvia l'art. 1, comma 2, del presente contratto. Restano, invece, demandati alla contrattazione di raccordo gli altri aspetti che possono incidere sulle disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976.

In tale sede, il delegato del Commissario di Governo ha evidenziato l'esigenza che si possa avviare un processo di perequazione degli importi dell'indennità di bilinguismo applicati nell'ambito del pubblico impiego.

*p. Il Commissario di Governo
per la Provincia di Bolzano
DOTT.SSA ANNA ROSA DEFANT
firmato*

*Per l'A.Ra.N
CONS. ANTONIO NADDEO
firmato*

25A06117



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 42 del 14 aprile 2022, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 104 del 5 maggio 2022.

In conformità a quanto previsto dal suo art. 12, paragrafo 1, l'accordo è entrato in vigore il 16 settembre 2025.

25A06126

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'ex alveo del fiume Mincio, in località Mandracchio del Comune di Peschiera del Garda.

Con decreto n. 263 del 6 ottobre 2025 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 22 ottobre 2025 n. 2597, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'ex alveo del fiume Mincio in località Mandracchio del Comune di Peschiera del Garda (VR), identificato al C.T. al foglio 10, particelle 915-918-919-920, di complessivi mq 12676 e al C.F. al foglio 10, particella 919, subalterni 1, 2 e 3.

25A06112

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 4 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani in data 30 gennaio 2025.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0012059/PG-L-160 del 3 novembre 2025 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 4

adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) in data 30 gennaio 2025, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2025, di cui all'art. 37 del regolamento di attuazione delle attività di previdenza, in misura pari a euro 25,00 *pro-capite*.

25A06110

Approvazione della delibera n. 2 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani in data 30 gennaio 2025.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0012053/PG-L-158 del 3 novembre 2025 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 2 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) in data 30 gennaio 2025, concernente l'aggiornamento, per l'anno 2025, della misura del contributo soggettivo ed integrativo minimo per i giornalisti liberi professionisti, di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 4, comma 4, del minimo reddituale di cui all'art. 3, comma 8 e all'art. 16, comma 9, nonché del massimale di cui all'art. 3, comma 2, del regolamento di attuazione delle attività di previdenza.

25A06111

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Revoca per rinuncia all'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana»

Ai sensi degli articoli 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica, 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che, con decreto del Presidente della Repubblica, datato 14 ottobre 2025, è stata revocata, per espressa rinuncia dell'interessato, l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana», conferita con decreto del Presidente della Repubblica all'avv. Luciano Conconi in data 2 giugno 2013.

25A06143

Revoca per rinuncia all'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana»

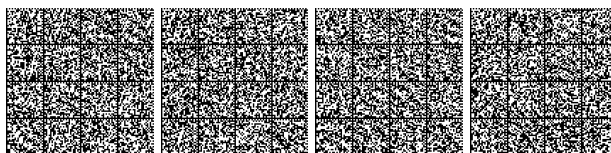
Ai sensi degli articoli 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica, 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che, con decreto del Presidente della Repubblica, datato 14 ottobre 2025, è stata revocata, per espressa rinuncia dell'interessato, l'onorificenza di Cavaliere dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana», conferita con decreto del Presidente della Repubblica al sig. Enrico Federici in data 2 giugno 2024.

25A06144

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-267) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

